



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 430

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 7 luglio 2015

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* (\*)

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . *Pag.* 5

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 6

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 8

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 43

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 56

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)* . . . . . » 66

*Plenaria* . . . . . » 66

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 70

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 77

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 84

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 430° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 7 luglio 2015.

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 180)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	99
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	99
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	116
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61)</i> . . . . .	»	120
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	121
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 153)</i> . . . . .	»	124
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	125
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 108)</i> . . . . .	»	125
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	126

### Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	127
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	129
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	131
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	132
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	133
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	134
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	135
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	136

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	137



## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Martedì 7 luglio 2015

### Plenaria

**293<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
FINOCCHIARO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Capo di Stato Maggiore della Marina militare, ammiraglio Giuseppe De Giorgi.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione: audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 30 giugno.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto all'ammiraglio De Giorgi e introduce i lavori.

Svolge il suo intervento il Capo di Stato Maggiore della Marina militare, ammiraglio Giuseppe DE GIORGI.

Prendono la parola i senatori Mario MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), CRIMI (*M5S*), Giovanni MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) e MAZZONI (*FI-PdL XVII*), nonché la senatrice LO MORO (*PD*) per formulare quesiti, a cui risponde l'ammiraglio DE GIORGI.

Interviene quindi il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) per un'ulteriore richiesta di chiarimento, a cui risponde l'ammiraglio DE GIORGI.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

### **Sottocommissione per i pareri**

#### **108<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**PALERMO**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**(1917) Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali,** Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri

(Parere alle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(10-362-388-395-849-874-B) Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani; Loredana De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri e Torrisi e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostantivo, in parte contrario)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 1.40 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista esclude irragionevolmente la punibilità per il solo fatto che il comportamento sia posto in essere in occasione di eventi legati all'ordine pubblico o in altre occasioni comunque qualificate da elementi che non appaiono sufficienti a giustificare tale esclusione. Inoltre la norma introduce, come elemento integrativo della fattispecie, la quantificazione della sofferenza in danni fisici di particolare entità, addirittura superiori alle lesioni gravi volontarie.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

**(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili**

**(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza**

**(239) GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà**

**(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi**

**(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto**

**(1211) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza**

**(1231) LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso**

**(1316) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili**

**(1360) Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso**

**(1745) SACCONI ed altri. – Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto**

**(1763) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su emendamenti al testo unificato. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in ragione della rilevanza dell'argomento, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 1.25 (testo 2) propone di formulare un parere non ostativo, segnalando l'opportunità che la convenzione ivi prevista, riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulata anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizio erogato.

Quanto ai restanti emendamenti, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## **Plenaria**

### **294<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, il vice ministro dell'interno Bubbico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*



*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata, nella seduta pomeridiana di giovedì 2 luglio, dal relatore Collina sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

**(1992) Conversione in legge del decreto legge 1<sup>o</sup> luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata, nella seduta pomeridiana di giovedì 2 luglio, dal relatore Collina sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (n. 170)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore Palermo nella seduta antimeridiana di giovedì 2 luglio.

La Commissione approva il parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La relatrice LO MORO (PD) formula una proposta di relazione favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dalla relatrice.

**(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili**

**(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza**

**(239) GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà**

**(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi**

**(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto**

**(1211) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza**

**(1231) LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso**

**(1316) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili**

**(1360) Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso**

**(1745) SACCONI ed altri. – Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto**

**(1763) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice LO MORO (PD) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato per i disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Richiamando le considerazioni espresse nel parere sul testo unificato, reputa che l'istituto delle unioni civili sia compatibile con il quadro costituzionale, anche in ragione della più recente giurisprudenza costituzionale che, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, ha riconosciuto meritevole di tutela il legame affettivo tra persone dello stesso sesso. Coerentemente, il testo unificato regola l'unione civile in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale, al quale però, sul piano della regolazione del rapporto, il nuovo istituto può essere correttamente accostato, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia.

In coerenza con tale impostazione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull'emendamento 1.1000 (testo 2)/15 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, nel limitare l'efficacia temporale delle norme riguardanti l'istituto dell'unione civile, appare incongrua e suscettibile di determinare incertezze di natura interpretativa e di ingenerare disparità di trattamento; sugli emendamenti 1.809, 1.1261, 1.10000 (testo 2)/54, 1.10000 (testo 2)/55, 1.10000 (testo 2)/56, 1.10000 (testo 2)/57, 1.10000 (testo 2)/140, 1.10000 (testo 2)/58, 1.10000 (testo 2)/59 e 1.10000 (testo 2)/60 propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, subordinando la costituzione dell'unione civile alla cittadinanza italiana di almeno una delle due parti, sono suscettibili di ledere il principio di eguaglianza.

Quanto agli emendamenti 1.1139, 1.1345, 1.1348, 1.1376, 1.1378, 1.1442 e 1.1444, propone di formulare un parere contrario, in quanto le norme ivi previste, volte a limitare l'unione civile alle sole persone di sesso diverso, oltre a ledere il principio di uguaglianza, appaiono in contrasto con l'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali – come ha affermato la Corte costituzionale – possono essere ricomprese le unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso.

Passa poi a illustrare l'emendamento 1.1149, sul quale propone di formulare un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, affidando alle singole giunte comunali la decisione di istituire i registri delle unioni civili, determina una lesione della competenza statale in materia di stato civile e anagrafi.

Sugli emendamenti 1.1191, 1.1203 e 1.1228 propone poi di formulare un parere contrario, in quanto le norme ivi previste escludono la costituzione di un'unione civile nell'ipotesi che una delle parti sia genitore, in tal modo limitando irragionevolmente il diritto ad accedere all'istituto.

Sugli emendamenti 1.1423, 1424 e 1425 propone quindi di esprimere un parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le norme che escludono ogni valore giuridico e di certificazione alla dichiarazione relativa all'unione civile, dal momento che, in caso contrario, verrebbero meno gli effetti derivanti dalla costituzione dell'unione.

Sui restanti emendamenti, in fine, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) ritiene non condivisibile la proposta di parere contrario sugli emendamenti 1.1139, 1.1345, 1.1348, 1.1376, 1.1378, 1.1442 e 1.1444, volti a riconoscere il diritto di accesso all'istituto dell'unione civile alle sole coppie formate da persone di sesso diverso. La relatrice motiva la sua contrarietà, paventando, tra l'altro, una possibile violazione del principio di uguaglianza. In realtà, analoga obiezione dovrebbe essere mossa al testo unificato, che limita l'istituto alle coppie omosessuali, con effetti in questo caso discriminatori nei confronti delle coppie eterosessuali.

La relatrice LO MORO (*PD*) rileva che la contrarietà espressa su quegli emendamenti si fonda principalmente sulla rilevata lesione dell'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali rientra l'unione affettiva tra persone dello stesso sesso. Il richiamo anche alla violazione del principio di uguaglianza si giustifica in quanto, se l'unione civile fosse riconosciuta esclusivamente alle coppie eterosessuali, si determinerebbe una discriminazione a danno delle coppie omosessuali che, oltre a non poter accedere all'istituto del matrimonio, non potrebbero neanche usufruire di tale nuovo strumento. Si dichiara in ogni caso disponibile a sopprimere, nel parere, l'inciso «oltre a ledere il principio di uguaglianza».

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) conferma il proprio voto contrario, in coerenza con gli orientamenti espressi durante l'esame, in sede consultiva, del testo unificato. Ribadisce in proposito che le due fattispecie – la famiglia fondata sul matrimonio e l'unione civile – non possono essere assimilate. Il parere negativo espresso dalla relatrice su emendamenti che limitano l'unione civile alle coppie eterosessuali rafforza il convincimento che la finalità non dichiarata dai promotori della proposta legislativa, nonostante le affermazioni in senso contrario, sia quella di omologare le unioni fra persone dello stesso sesso al matrimonio.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), nel condividere le osservazioni del senatore Augello, annuncia il proprio voto contrario, in quanto il parere proposto dalla relatrice prefigura implicitamente una possibile quanto inaccettabile equiparazione tra l'istituto delle unioni civili e il matrimonio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del*

*Titolo V della parte II della Costituzione*, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE riferisce sul disegno di legge di riforma della Parte II della Costituzione, ricordando che esso è stato approvato in prima lettura dal Senato l'8 agosto del 2014, dopo un ampio dibattito che, nel corso dei mesi, si era arricchito di numerosi contributi. Sottolinea, in proposito, che l'esame in Commissione fu preceduto da un'articolata indagine conoscitiva, durante la quale furono invitati in audizione rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni economiche, ma soprattutto un numero significativo di esperti, in gran parte costituzionalisti.

Presso la Camera dei deputati, l'esame del progetto di riforma costituzionale ha avuto inizio l'11 settembre 2014 e si è concluso, anche in quella sede dopo un'approfondita discussione, il 10 marzo di quest'anno.

Poiché il testo è stato modificato in diversi punti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Senato è chiamato ad una terza lettura, sempre nell'ambito della prima deliberazione, secondo le procedure di revisione previste dall'articolo 138 della Costituzione.

Ricorda che gli aspetti più qualificanti del progetto di riforma hanno riguardato il superamento del bicameralismo paritario e il tema del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni e l'assetto complessivo del sistema delle autonomie locali.

Per quanto concerne il primo tema, constata che, all'esito delle due letture parlamentari, è confermata la scelta di superare il bicameralismo paritario e di escludere il Senato dal circuito fiduciario. La riforma del modello parlamentare bicamerale, nella prospettiva che ha finora assunto durante l'*iter* di revisione, si indirizza su tre linee di intervento che, pur strettamente connesse sul piano logico, possono essere tenute distinte da un punto di vista argomentativo: la natura del Senato, la sua composizione, le funzioni che è chiamato a svolgere nell'ordinamento.

Si sofferma, in primo luogo, sugli articoli 55, 57 e 70 della Costituzione, così come modificati nel corso del procedimento parlamentare di revisione, con particolare riguardo alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il nuovo articolo 55, quinto comma, della Costituzione definisce la natura della seconda Camera, affermando che essa rappresenta le istituzioni territoriali. Tale formula, contrapposta all'altra, contenuta nel secondo comma («ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione») è fondamentale per comprendere l'intento riformatore. Essa rinvia al tema della rappresentanza e dei suoi possibili canali, evocando un dibattito che affonda le sue radici nei lavori dell'Assemblea costituente e che richiama espressamente, in ragione delle intime connessioni evidenziate, la composizione e le funzioni del Senato.

D'altra parte, la formula presente nell'articolo 57 della Costituzione attualmente vigente («Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale») reca impressa una traccia significativa, che pure non trovò una

compiuta realizzazione, della feconda e articolata discussione che animò il dibattito dei costituenti sul ruolo della seconda Camera nel sistema parlamentare e sulla opportunità che questa offrisse un diverso canale di espressione della rappresentanza e un diverso metodo di selezione della classe politica. La classica rappresentanza indifferenziata avrebbe dovuto coniugarsi con la rappresentanza di altre categorie di interessi, in particolare quelli riconducibili ai territori, in coerenza con le istanze regionalistiche che, in seno all'Assemblea, avevano trovato un consenso ampio e trasversale.

A tale riguardo, ricorda il contributo offerto da Costantino Mortati, in numerosi suoi interventi, in favore di una forma di rappresentanza che si adegua alla complessità della struttura dello Stato moderno e riflettesse questa nei suoi aspetti più significativi. Cita in proposito due articoli dell'insigne giurista: il primo, «Il potere legislativo: unicamerale o bicamerale», pubblicato in «Realtà Politica» il 16 maggio 1946; il secondo, pubblicato su «Cronache sociali» il 30 settembre 1947, con il titolo «La seconda Camera».

Osserva che, sebbene l'evoluzione del sistema costituzionale italiano abbia portato ad una progressiva assimilazione delle due Camere, con il conseguente superamento delle differenze inizialmente previste, la tensione verso un modello bicamerale differenziato ha rappresentato una costante nelle riflessioni di politica costituzionale e nelle istanze riformatrici che hanno attraversato la vita delle istituzioni soprattutto negli ultimi trent'anni. Pertanto, la scelta compiuta oggi costituisce un approdo maturo e adeguatamente ponderato, capace di recuperare quella vocazione originaria presente agli albori dell'età repubblicana.

Certamente, nel momento in cui si sceglie di diversificare la rappresentanza delle due Camere, occorre tenere conto della modalità di composizione dell'organo, che dovrà riflettere, a sua volta, lo scopo per il quale esso è concepito nell'ordinamento. Ricordava Alfonso Tesauro, in un articolo del 1951 («Il sistema bicamerale nell'esperienza costituzionale»), che «la seconda Camera va considerata in relazione all'ordinamento in cui deve trovare attuazione e, in particolare, avendo presente lo speciale fine che si vuole realizzare, il contributo, cioè, che si ha in programma di apportare al complesso delle forze esistenti», cioè al sistema istituzionale e ai suoi organi. In questo senso, la composizione è un elemento non certamente di dettaglio, ma essenziale per la coerenza del progetto riformatore.

Il nuovo articolo 57 prevede che il Senato sia composto da cento senatori: 95 senatori sono eletti dai consigli regionali e dai consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano (di questi 95, 74 eletti tra i membri dei consigli regionali, 21 eletti tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori, nella misura di 1 per ciascun consiglio); 5 senatori sono di nomina presidenziale, scelti tra coloro che hanno illustrato la patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario e durano in carica sette anni. A questi 100 senatori si aggiungono i Presidenti emeriti della Repubblica.

Le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei componenti del Senato tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e locale, sono regolate, in base all'articolo 57, sesto comma della Costituzione, con legge approvata da entrambe le Camere. La medesima disposizione esplicita i criteri da seguire nell'attribuzione dei seggi, che deve tenere conto dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio, secondo una logica di ispirazione proporzionale. Come è noto, all'articolo 39, comma 1 del disegno di legge costituzionale, si prevede una disciplina transitoria, anch'essa fondata su una logica proporzionale, da applicare fino all'entrata in vigore della nuova legge elettorale.

Ribadisce che la composizione del Senato costituisce uno snodo di assoluto rilievo sul piano strettamente giuridico costituzionale e, nello stesso tempo, rappresenta un punto molto sensibile sul piano squisitamente politico. Ritiene che sulla questione si consumerà un confronto molto serrato tra le forze politiche, all'interno dei singoli Gruppi e nella dialettica Parlamento-Governo.

La Camera dei deputati ha mantenuto l'impianto definito in prima lettura, pur compiendo un intervento di modifica puntuale in relazione alla durata del mandato dei senatori che, in base alla modifica apportata, coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai (e non più nei) quali sono stati eletti. Peraltro, proprio a seguito di questa modifica, rileva una possibile contraddizione tra la disposizione così come modificata e la norma contenuta nell'articolo 66 della Costituzione. Da una parte, infatti, in base al nuovo articolo 57, il mandato dei componenti della seconda Camera, anche se sindaci, sembrerebbe durare quanto il Consiglio regionale che li ha eletti (si potrebbe pertanto prospettare l'ipotesi di un sindaco che non esercita più le funzioni di governo locale, ma continua ad essere senatore fino alla scadenza del Consiglio regionale che lo ha eletto). Dall'altra parte, il nuovo articolo 66 della Costituzione stabilisce, al contrario, che il Senato prende atto della cessazione della carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore, facendo così presupporre che la durata della carica coincida con quella che il senatore contestualmente ricopre a livello locale.

Sempre in riferimento alla composizione, occorre rilevare che le modalità di elezione dei senatori, così come definite all'esito delle prime letture dell'*iter* di revisione, unitamente alla permanenza di divieto di mandato imperativo, parrebbero richiamare criteri di natura politica, suscettibili di sovrapporsi alle dinamiche di composizione più propriamente territoriale, che pure, nelle intenzioni iniziali, avrebbero dovuto prevalere. Tale soluzione potrebbe riflettersi sulla strutturazione interna del nuovo Senato. In proposito, ricorda che, nel testo definito dopo il doppio passaggio parlamentare, in riferimento alle Commissioni in sede deliberante e alle Commissioni d'inchiesta, si afferma espressamente che la loro composizione, solo alla Camera dei deputati, deve rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, lasciando impregiudicate le possibilità di articolazione interna del Senato. Il silenzio sul punto rivela un margine di incertezza, per-

ché il modello prescelto è suscettibile di riproporre criteri di composizione politica, seppure mediati dal criterio della rappresentanza territoriale. Nello stesso tempo, però, questo tipo di composizione potrebbe essere funzionale a fare del Senato una vera camera parlamentare, capace di integrare la rappresentanza in chiave pluralistica.

All'articolo 64 della Costituzione si prevede che entrambi i Regolamenti delle Camere garantiscano i diritti delle minoranze parlamentari, presupponendo la presenza di «minoranze» anche al Senato. La Camera è intervenuta sul punto, aggiungendo espressamente che sia solo il Regolamento della Camera dei deputati, legata dal rapporto fiduciario con il Governo, a disciplinare lo statuto delle «opposizioni». Occorrerebbe, dunque, capire che tipo di «minoranze» esprimerebbe il Senato, nel momento in cui esso è posto al di fuori del circuito fiduciario e della dialettica maggioranza-opposizione.

La Camera dei deputati è intervenuta, poi, sull'articolo 66 della Costituzione, riguardante la verifica dei poteri. Il testo licenziato dal Senato prevedeva che entrambe le Camere giudicassero dei titoli di ammissione dei propri componenti, mentre solo la Camera giudicasse delle cause sopravvenute di ineleggibilità e incompatibilità. La modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento attribuisce espressamente al Senato la competenza a giudicare delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri componenti, mentre, rispetto alla cessazione della carica elettiva regionale e locale, si ha mera presa d'atto, da parte del Senato, della conseguente decadenza da senatore.

L'altro nodo teorico fondamentale in materia di bicameralismo riguarda le funzioni della seconda Camera, tema strettamente connesso a quello della composizione e anch'esso fortemente dibattuto negli ultimi anni. Appare ormai matura la scelta volta al superamento del bicameralismo paritario: si registra, infatti, un consenso ampio e trasversale per un bicameralismo differenziato che sappia garantire efficienza al sistema, assicurando ad entrambe le Camere ruolo e funzioni coerenti. Su tale aspetto, quindi, sarà necessaria una riflessione non formale, che colga gli snodi più rilevanti della questione, certamente nel solco del lavoro finora compiuto.

Al riguardo, ritiene opportuno distinguere due ambiti: da una parte, il ruolo della seconda Camera nel procedimento legislativo; dall'altra, le nuove funzioni che il Senato potrebbe svolgere nell'ordinamento costituzionale, una volta portato a compimento il processo di revisione.

Per quanto riguarda il procedimento legislativo, certamente l'apporto della seconda Camera appare attenuato nel nuovo modello costituzionale, dal momento che la partecipazione del Senato, salvo alcune eccezioni, è solo eventuale, ma non si smarrisce del tutto. Il Senato, oltre a conservare una competenza paritaria su alcune tipologie di leggi, può proporre modificazioni al testo di tutti i disegni di legge, continuando a svolgere così, seppure in forme diverse, una funzione di «*chambre de réflexion*». Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, per quanto possano sembrare



non particolarmente invasive, hanno comunque inciso sugli indirizzi di riforma assunti nel primo passaggio parlamentare.

In riferimento alle materie sulle quali permane la competenza paritaria delle due Camere, la Camera ha reso esplicito l'elenco, precisandolo rispetto a quanto deciso dal Senato.

Ricorda che al Senato era stato introdotto, durante l'esame in Assemblea, con voto segreto, un inciso all'articolo 55, che prevedeva una competenza legislativa paritaria anche nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma della Costituzione, ovvero nelle materie riguardanti il matrimonio, la famiglia e i trattamenti sanitari, ma la Camera dei deputati ha soppresso questa ulteriore competenza.

Per quanto riguarda tutti gli altri disegni di legge, si conserva l'impianto basato su un procedimento monocamerale partecipato, nel quale il Senato ha il potere di proporre modificazioni del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva.

La procedura di approvazione rafforzata – nei termini di una votazione finale a maggioranza assoluta da parte della Camera – è limitata alle sole leggi con le quali lo Stato può intervenire in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva (cosiddetta «clausola di supremazia»), di cui all'articolo 117, quarto comma della Costituzione. Gli altri casi di procedure di approvazione rafforzata, previsti nel testo definito in prima lettura dal Senato, in parte sono stati ricondotti alla competenza bicamerale paritaria, in parte sono stati riassorbiti nel procedimento ordinario di approvazione.

Sono state ricondotte alla competenza bicamerale paritaria le seguenti leggi: le leggi che stabiliscono le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea; la legge che disciplina l'ordinamento di Roma Capitale (articolo 114, terzo comma); le leggi che stabiliscono norme di procedura per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nonché le leggi che disciplinano le modalità di esercizio del relativo potere sostitutivo in caso di inadempienza (articolo 117, quinto comma); le leggi che disciplinano casi e forme per la conclusione di accordi tra le Regioni e Stati esteri, ovvero per la conclusione di intese tra le Regioni e enti territoriali interni ad altro Stato (articolo 117, sesto comma); le leggi che determinano i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a Comuni, Città metropolitane e Regioni (articolo 119, sesto comma); le leggi che definiscono le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi dello Stato siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione (articolo 120, secondo comma); la legge che, in presenza di determinati presupposti e con un procedimento *ad hoc*, consente che i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra (articolo 132, secondo comma).

Sono state invece riassorbite nel procedimento ordinario (monocamerale partecipato) le seguenti norme: le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e le disposizioni sul sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile (articolo 117, secondo comma, lettera *u*); la legge che disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni in determinate materie e forme di coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici (articolo 118, quarto comma); la legge che istituisce il fondo perequativo (articolo 119, terzo comma); la legge che definisce gli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per promuovere condizioni di efficienza nell'esercizio delle funzioni pubbliche finanziate con il fondo perequativo (articolo 119, quarto comma); la legge per destinare risorse aggiuntive e effettuare interventi speciali a favore di Comuni, Città metropolitane e Regioni, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali (articolo 119, quinto comma); la legge che stabilisce il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra entrate e spese (articolo 81, sesto comma).

Osserva che analoghe considerazioni potrebbero compiersi in riferimento ai disegni di legge di stabilità e di bilancio, per i quali in Senato era stata prevista, con esclusivo riguardo alle materie di interesse delle Regioni e degli enti locali, l'applicazione della procedura di approvazione rafforzata. La Camera dei deputati si è invece orientata nel senso di ricondurre i disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma della Costituzione nell'alveo del procedimento ordinario, limitandosi semplicemente a configurare come obbligatoria la partecipazione del Senato, che invece – in tutte le altre ipotesi – è solo eventuale.

La Camera è intervenuta anche sulla partecipazione del Senato al procedimento di conversione dei decreti-legge. Infatti, il combinato disposto del secondo e del sesto comma dell'articolo 77 della Costituzione determina che tutti i disegni di legge di conversione di decreti-legge, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, siano presentati sempre alla Camera dei deputati. Il Senato può procedere al loro esame solo nelle forme attenuate previste dal nuovo articolo 70, terzo e quarto comma della Costituzione. L'esigenza di semplificazione del procedimento legislativo ha dunque prevalso sull'orientamento volto a graduare la partecipazione del Senato all'*iter* di formazione delle leggi in ragione dell'oggetto della legislazione, con particolare riguardo alle materie di interesse delle Regioni e degli enti locali.

Si sofferma, quindi, sulle altre funzioni, diverse da quella legislativa, attribuite alla seconda Camera. Richiama nuovamente, dunque, il nuovo articolo 55 della Costituzione che, ancora una volta, si rivela uno snodo problematico di assoluto rilievo.

All'esito della prima lettura, al Senato – privo del rapporto fiduciario con il Governo – erano state attribuite, oltre al concorso alla funzione legislativa, le seguenti funzioni: raccordo tra gli organi istituzionali dell'Unione europea, lo Stato e gli enti locali; partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche

dell'Unione europea e valutazione del loro impatto; valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni; verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato; controllo e valutazione delle politiche pubbliche; concorso nell'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

La norma è stata oggetto di un rilevante intervento presso l'altro ramo del Parlamento, che ha attenuato le prerogative del Senato, in quanto quei poteri sono ora tutti attribuiti in concorso con la Camera politica. In tal modo, non sarebbero affidate al Senato in via esclusiva quelle funzioni di controllo, di verifica e di valutazione, tanto più libere e qualificate quanto più sottratte ai condizionamenti inevitabili propri del circuito fiduciario, come accade in altri ordinamenti costituzionali europei.

La riflessione non può non prendere le mosse dal tema delle competenze in materia di partecipazione alla costruzione dell'ordinamento europeo. L'intenzione del Senato, nell'esame in prima lettura, era quello di dare vita ad una Camera che avesse in sé impressa la funzione di partecipazione al processo di creazione e di recepimento del diritto dell'Unione europea, seguendo lo spirito del Trattato di Lisbona, ma con la freschezza di uno strumento moderno, costruito in ragione della nuova dimensione assunta dai Parlamenti nazionali. Il nuovo articolo 55, così come modificato dall'altro ramo del Parlamento, attribuisce ora al Senato solo il concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea, mentre la funzione di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea non è più richiamata nel testo.

In ogni caso, proprio la composizione del Senato, per la sua natura prevalentemente territoriale, potrebbe assicurare alla seconda Camera un ruolo propulsore nell'integrazione europea, tanto più in un momento storico nel quale il processo di democratizzazione della *governance* comunitaria richiede il coinvolgimento quanto più qualificato dei Parlamenti nazionali. Già adesso, a Costituzione invariata, il Senato italiano sta sperimentando un virtuoso percorso di consapevolezza del suo ruolo nei processi di *decision making* comunitari. A tale proposito, ricorda l'importante lavoro che sta svolgendo la Commissione politiche dell'Unione europea, ma anche la centralità che la Commissione affari costituzionali ha deciso di riservare al tema dell'immigrazione, sul quale, oltre ad una approfondita indagine conoscitiva, sono state attivate tutte le procedure che il Regolamento consente per incidere sulla fase ascendente del procedimento legislativo comunitario, dall'esame dell'agenda europea sull'immigrazione all'esame di tutti gli atti comunitari in preparazione. L'*iter* si concluderà con una risoluzione, che avrà l'ambizione di esprimere un punto di vista qualificato sugli strumenti normativi che l'Unione europea intende adottare e che cercherà di incidere sulle scelte che verranno compiute.

Ritiene rilevante – nella definizione dei poteri del Parlamento – la scelta, compiuta dalla Camera, di sopprimere la funzione di valutazione dell'impatto degli atti comunitari e delle politiche dell'Unione, funzione inedita, ma anch'essa importante ai fini del rafforzamento della partecipa-

zione in sede di codecisione, nonché ai fini di un consapevole processo di integrazione europea.

In secondo luogo, all'esito della seconda lettura, sono state ridimensionate, perché attribuite al Senato in concorso con la Camera politica, le funzioni di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, le funzioni di valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, anch'esse funzioni assolutamente inedite nel nostro sistema, centrali in quanto attribuite ad un organo non stretto dal rapporto fiduciario e dunque più libero nelle proprie determinazioni.

Si sofferma, quindi, sulle ulteriori modifiche apportate dalla Camera dei deputati su altri aspetti del disegno di legge di revisione costituzionale. Mentre è rimasto inalterato il testo dell'articolo 71 della Costituzione, per la parte riguardante l'iniziativa legislativa popolare, la Camera ha apportato alcune modifiche all'articolo 72 della Costituzione, concernente il procedimento legislativo, con particolare riguardo alla procedura di esame prioritario, in base al quale il Governo può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia esaminato con priorità e sottoposto a votazione finale entro un termine certo.

A tale riguardo, sottolinea che l'istituto è stato oggetto di un apprezzabile intervento modificativo da parte della Camera. In primo luogo, è stato rimodulato l'ambito di applicabilità: mentre la norma approvata in Senato faceva riferimento, oltre che alle leggi in materia elettorali e a quelle di ratifica dei trattati internazionali, a tutte le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, alla Camera quest'ultimo richiamo è stato sostituito con l'indicazione delle leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, ovvero le leggi di amnistia e indulto e le leggi che stabiliscono il contenuto delle leggi di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra entrate e spese. È stato altresì previsto uno spazio temporale di cinque giorni entro il quale la Camera delibera sulla richiesta di esame prioritario avanzata dal Governo.

In secondo luogo, è stato ampliato il tempo a disposizione per la Camera per l'esame e l'approvazione per il disegno di legge (70 giorni).

In terzo luogo, è stata prevista l'ipotesi di un differimento di non oltre 15 giorni, in relazione ai tempi di esame in Commissione e alla complessità del testo.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate in seconda lettura, nulla più si dice su quale testo debba essere sottoposto alla votazione qualora, entro il termine previsto, non sia stato completato l'*iter* parlamentare di esame del disegno di legge. Il testo licenziato dal Senato, invece, prevedeva espressamente che, decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, venisse posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

Infine, si rinvia al Regolamento della Camera per le modalità e i limiti del procedimento, anche con riguardo all'omogeneità del disegno di legge.

All'articolo 77 della Costituzione è stata apportata un'ulteriore modifica, riferita al comma 4, che indica le materie per le quali non è possibile ricorrere al decreto-legge. Alla Camera, si è specificato che, per la materia elettorale, l'esclusione non riguarda la disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni, sulla quale dunque il Governo potrà intervenire con decreto-legge.

In riferimento al ricorso preventivo alla Corte costituzionale per le leggi in materia elettorale, la Camera dei deputati è intervenuta sull'articolo 73 della Costituzione, diversificando i *quorum* richiesti per attivare l'istituto (per il Senato, un terzo dei suoi componenti; per la Camera, un quarto dei suoi componenti). È stato inoltre introdotto un termine stringente di 10 giorni entro cui poter adire la Corte costituzionale.

Infine, è stato soppresso il riferimento all'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità nell'ambito del ricorso.

Segnala, inoltre, che, con un emendamento approvato dall'Assemblea della Camera, è stata introdotta, tra le disposizioni finali (articolo 39), una disciplina transitoria che, in prima applicazione della riforma, ammette la possibilità di sottoporre anche le leggi elettorali già promulgate nella legislatura in corso al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte. Tale disciplina potrebbe pertanto applicarsi alla legge elettorale n. 52 del 2015.

Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, attraverso un intervento sull'articolo 74 della Costituzione, è stata soppressa l'ipotesi, introdotta in prima lettura al Senato, del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, conservando esclusivamente la possibilità di una rimessione in termini delle Camere, nel caso in cui il Presidente della Repubblica rinvi una legge di conversione di decreto-legge. In coerenza con quest'ultima previsione, all'articolo 77 della Costituzione, la Camera dei deputati ha introdotto una norma che prevede l'estensione fino a 90 giorni dell'efficacia di un decreto-legge, la cui legge di conversione sia stata appunto oggetto di rinvio alle Camere.

Con riferimento all'articolo 78 della Costituzione, riguardante la dichiarazione dello stato di guerra, in seconda lettura, alla Camera dei deputati, è stato introdotto l'innalzamento del *quorum* alla maggioranza assoluta.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata apportata una modifica all'articolo 83 della Costituzione, che riguarda la modalità di elezione del Presidente della Repubblica. Al riguardo, la Camera ha previsto che, dopo il settimo scrutinio (e non dopo l'ottavo, come stabilito al Senato), sia sufficiente non più la maggioranza assoluta (come stabilito in Senato), ma la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

In riferimento a questa modifica, ritiene che l'esigenza di una norma di chiusura non sia superata da tale previsione normativa. Come noto, infatti, in occasione dell'elezione del Capo dello Stato, il numero dei votanti tende a coincidere con quello dei componenti del Parlamento in seduta comune.

Tra le disposizioni riguardanti l'azione di governo, si segnala la modifica dell'articolo 97 della Costituzione, introdotta dalla Camera dei deputati, in materia di organizzazione dei pubblici uffici. Tale intervento è orientato a dare rilievo di parametro costituzionale anche alla trasparenza della pubblica amministrazione, alla stregua del buon andamento e dell'imparzialità della stessa. Il principio – che già la legge n. 241 del 1990 enumera tra i criteri dell'azione amministrativa – è d'altra parte già ritenuto espressione e corollario dell'imparzialità e del buon andamento da alcune sentenze della Corte costituzionale.

Sempre in riferimento alla elezione di organi di garanzia, la Camera dei deputati è intervenuta anche sull'articolo 135 della Costituzione, in riferimento all'elezione di cinque giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare. Durante l'esame in prima lettura, il Senato aveva approvato una modifica in base alla quale tre giudici sarebbe stati eletti dalla Camera e due dal Senato. La scelta compiuta trovava la sua *ratio* in un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, in ragione del rapporto tra il numero dei componenti di una Camera rispetto a quelli dell'altra (630 a 100), l'elezione ad opera del Parlamento in seduta comune avrebbe ridotto sensibilmente il «peso specifico» dei senatori nella scelta dei giudici costituzionali. In secondo luogo, sarebbe stato così maggiormente esaltato il contributo del Senato alla formazione del supremo organo di garanzia costituzionale, nel senso che due dei quindici giudici della Corte sarebbero stati espressione dell'organo rappresentativo delle istituzioni territoriali, scelta coerente con il ruolo decisivo che il giudice delle leggi assume anche in riferimento a tutte le questioni connesse al riparto orizzontale delle competenze e alla definizione degli ambiti di autonomia reciproca tra i diversi livelli di governo, con particolare riguardo proprio alla dialettica Stato-Regioni. La Camera dei deputati ha invece deciso di ripristinare il testo della Costituzione vigente: i cinque giudici di nomina parlamentare saranno dunque eletti – come adesso – dal Parlamento in seduta comune.

L'altro ambito su cui il legislatore costituzionale è intervenuto è rappresentato – come è noto – dalle disposizioni contenute nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione, con particolare riguardo al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni. D'altra parte, la composizione e le funzioni del nuovo Senato – così come è emerso durante il dibattito in entrambi i rami del Parlamento – sono strettamente connesse al nuovo riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, secondo una logica che induce all'integrazione strutturale delle istanze delle autonomie nel circuito della decisione legislativa del Parlamento.

L'articolo 29 del disegno di legge costituzionale, avente ad oggetto la modifica dell'articolo 114 della Costituzione, costituisce uno dei pilastri dell'intervento di riassetto dei livelli territoriali di governo. Esso dispone la soppressione delle Province dal novero degli enti di cui si compone la Repubblica.

Con riferimento all'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni di autonomia nell'ambito delle materie di competenza statale –

oggi disciplinata dall'articolo 116 della Costituzione – il Parlamento ha ritenuto di preservare l'attuale previsione di forme anche importanti di regionalismo differenziato, ripristinando – con le opportune integrazioni – il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione e introducendovi alcune importanti innovazioni.

La riforma prevede anche, tra gli aspetti più qualificanti, un'ampia revisione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, orientata a rimuovere le incertezze, le sovrapposizioni e gli eccessi di conflittualità che si sono manifestati a seguito della riforma del 2001, con rilevanti ricadute sul piano dei rapporti tra i livelli di governo che compongono la Repubblica, spesso sfociate in contenziosi dinanzi alla Corte costituzionale. La principale innovazione è costituita dall'eliminazione della competenza legislativa concorrente e dal conseguente riassetto delle materie di competenza esclusiva, rispettivamente, statale e regionale.

Il nuovo articolo 117 della Costituzione si caratterizza per i seguenti profili. In primo luogo, sono ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi di rilevanza nazionale quali, ad esempio: «grandi reti di trasporto e navigazione»; ordinamento della comunicazione»; »produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia«; »coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario«. Durante la seconda lettura presso la Camera dei deputati, il novero delle materie esclusive statali è stato ulteriormente ampliato: sono state ricondotte alla competenza statale le politiche sociali, l'istruzione e la formazione professionale, limitatamente alle disposizioni generali e comuni, nonché la promozione della concorrenza (oltre alla «tutela» della stessa); il coordinamento informativo statistico e informatico dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche.

In secondo luogo, viene precisato l'elenco delle materie di esclusiva competenza statale, anche attraverso nuove formulazioni e caratterizzazioni. Per alcune importanti materie, viene attribuita alla potestà legislativa dello Stato la definizione delle «disposizioni generali e comuni», che vengono così a sostituire la categoria delle «norme generali». Si tratta di casi che potrebbero definirsi di competenza esclusiva «limitata», in quanto l'intervento del legislatore statale è circoscritto entro ambiti determinati.

Infine, il Parlamento ha specificato gli ambiti di competenza legislativa delle Regioni, aggiungendo – e fatta salva la competenza residuale delle Regioni «in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato» – l'esplicita attribuzione ad esse della competenza in alcune materie.

Un altro profilo rilevante della riforma del Titolo V – posto a chiusura del nuovo articolo 117 della Costituzione – è costituito dall'introduzione della cosiddetta «clausola di supremazia statale». Essa consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità

giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

In coerenza con i nuovi criteri di riparto delle competenze legislative, la riforma reca, nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione, anche il principio della tendenziale simmetria tra potestà regolamentare e competenze legislative dello Stato e delle Regioni, fatta salva la possibilità di delega alle Regioni della potestà regolamentare in materie di esclusiva competenza statale. È inoltre introdotta una previsione di carattere generale in tema di funzioni amministrative. Tali funzioni, secondo il nuovo testo dell'articolo 118 della Costituzione, devono essere esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, nonché secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

Il nuovo articolo 119 della Costituzione – nel testo definito dalla Camera – punta invece a rafforzare il principio della corrispondenza tra le risorse spettanti agli enti territoriali e le funzioni pubbliche loro attribuite. Innanzitutto, si prevede che l'insieme delle risorse derivanti dall'autonomia finanziaria regionale e locale debba «assicurare» il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni. Inoltre – con innovazione apportata dal Senato e perfezionata dalla Camera – si è costituzionalizzato il riferimento ai cosiddetti «costi e fabbisogni *standard*», già previsti dalla legge n. 42 del 2009, disponendo che il finanziamento delle funzioni pubbliche da parte di Regioni ed enti locali debba avvenire sulla base «di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni». Tali indicatori – da individuarsi con legge statale, secondo quanto specificato in seconda lettura – costituiranno pertanto, per vincolo costituzionale, i parametri rispetto ai quali comparare e valutare l'azione pubblica di tutti gli enti territoriali.

Ancora, la riforma dispone che, nell'ambito della legge statale recante i principi fondamentali per l'elezione degli organi regionali, di cui all'articolo 122, primo comma della Costituzione, venga stabilito un limite agli emolumenti spettanti al Presidente della Giunta regionale e agli altri membri degli organi regionali. In particolare, l'importo di tali emolumenti non potrà superare quello spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione.

Nello stesso contesto, con emendamento approvato dalla Camera, si è introdotto un vincolo alla rappresentanza di genere negli organi elettivi regionali. Si è disposto infatti che, con legge della Repubblica, siano stabiliti i principi fondamentali per la promozione dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza elettiva.

La Camera dei deputati ha quindi apportato modificazioni anche alle disposizioni consequenziali e di coordinamento, nonché alle disposizioni transitorie. Per quanto riguarda le prime, contenute all'articolo 38 del disegno di legge costituzionale, le più significative riguardano le modifiche apportate alla legge costituzionale n. 1 del 1953, in riferimento al procedimento per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.



Al riguardo, si dispone che la Presidenza del Comitato inquirente, composto dai membri delle Giunte di Camera e Senato, sia sempre presieduta dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati (mentre ora la norma prevede che, a legislature alterne, il Comitato sia presieduta dai Presidenti delle Giunte dell'una e dell'altra Camera).

È stata modificata anche la legge costituzionale n. 1 del 1989: è stata attribuita alla sola Camera dei deputati l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali, anche se il procedimento riguarda soggetti che non sono membri di quella Camera (oggi l'autorizzazione spetta alla Camera alla quale appartengono i soggetti nei cui confronti si procede, mentre spetta al Senato se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere).

Oltre alle modifiche introdotte all'articolo 39 (Disposizioni transitorie) già citate, ricorda quella riguardante l'applicazione alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del Capo VI, relative alla revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Si afferma espressamente che, fino alla revisione degli Statuti speciali, peraltro da realizzare sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome, resta ferma la disciplina prevista dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione, ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione (riguardante i poteri sostituiti del Governo).

Per quanto riguarda l'articolo 40 (Disposizioni finali), la Camera, in riferimento al regime transitorio conseguente alla soppressione del CNEL, ha previsto che il commissario straordinario conduca la gestione provvisoria per le attività del patrimonio, incluso quello immobiliare, ma ha soppresso la competenza espressa riguardante la liquidazione del patrimonio.

Per quanto concerne, infine, l'entrata in vigore, ricorda che l'articolo 41 dispone l'applicazione delle disposizioni della legge costituzionale a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, ad eccezione di alcune disposizioni, che invece entrano immediatamente in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Agenda europea sulla migrazione» (COM (2015) 240 definitivo) (n. 64)**

**Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Settima relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen 1° novembre 2014 – 30 aprile 2015» (COM (2015) 236 definitivo) (n. 67)**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni «Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015 – 2020)» (COM (2015) 285 definitivo) (n. 68)**

**Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 286 definitivo) (n. 69)**

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 238 definitivo) e relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, avente ad oggetto il predetto atto (COM (2015) 238 definitivo) (n. 70)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari n. 64, n. 67, n. 68 e n. 69, congiunzione con l'esame dell'atto comunitario n. 70 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, riferisce sull'atto comunitario n. 238, recante la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. Essa si colloca nel quadro delle iniziative avanzate dalla Commissione europea per dare attuazione all'Agenda europea sulla migrazione e rendere effettivo, attraverso lo stanziamento dei fondi necessari, l'auspicato miglioramento della gestione dei flussi migratori verso l'Unione europea e della protezione internazionale. In particolare, la proposta in esame è volta a reperire le risorse finanziarie per l'attuazione di misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, che risultano particolarmente esposte a significativi flussi di migranti a causa della situazione geografica e dei conflitti in corso nelle regioni immediatamente vicine.

La Commissione propone di mobilitare lo strumento di flessibilità, previsto dall'articolo 11 del regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013, seguendo la procedura stabilita al punto 12 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 2 dicembre 2013.

Nel dettaglio, la proposta prevede di mobilitare circa 124 milioni di euro a integrazione degli stanziamenti disposti nella rubrica «Sicurezza e cittadinanza» del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016. Tuttavia, tale misura, seppure apprezzabile come segnale concreto della necessità di alleviare la pressione eccezionale sui sistemi di asilo e migrazione di Italia e Grecia, individua risorse del tutto insufficienti rispetto alle stesse iniziative indicate nell'Agenda, finalizzate alla realizzazione degli *hot spot* e all'identificazione, nonché, più in generale, rispetto alle necessità in tema di accoglienza dei migranti. Infatti, solo per far fronte alle esigenze immediate avvertite nel sistema di accoglienza italiano, si calcola un fabbisogno aggiuntivo di circa 150 milioni di euro, da destinare sia alle misure necessarie per l'accoglienza, sia all'ampliamento dei posti nello SPRAR.

Sottolinea, inoltre, la necessità che in sede europea vi sia un'apertura diretta all'attenuazione di vincoli del patto di stabilità, eventualmente di-

sposti dalla legislazione nazionale, in favore dei Comuni sede di *hot spot* e di quelli maggiormente virtuosi nell'accoglienza.

Dal momento che la materia trattata dall'atto comunitario n. 70 presenta molteplici affinità e connessioni con i temi dell'Agenda europea sulla migrazione, propone che esso sia trattato congiuntamente con il seguito dell'esame dell'atto comunitario n. 64 e connessi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 170**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

– il compito di sviluppare una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea è affidato all'Unione europea dall'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine, è prevista l'istituzione di un sistema europeo comune di asilo, che definisce uno status uniforme a favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione. Tale sistema comprende: *a)* le procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria; *b)* i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; *c)* le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; *d)* il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea;

– in assenza di un apposito intervento legislativo, la materia del diritto di asilo è interamente attuata e regolata dall'insieme delle norme sulla protezione internazionale previste a livello europeo e recepite nell'ordinamento italiano – in base all'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 – in un testo unico delle disposizioni legislative vigenti, predisposto dal Governo in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione;

– i problemi connessi alla gestione dei flussi migratori appaiono estremamente complessi e di difficile soluzione, anche normativa, soprattutto a causa di oggettive carenze infrastrutturali e di una congiuntura economica particolarmente sfavorevole;

– il pieno rispetto della normativa europea richiede tuttavia un intervento coerente e che assicuri la tutela dei diritti fondamentali universali della persona,

considerato che:

– la direttiva n. 32 mira a creare un sistema coerente per garantire che tutte le decisioni in materia siano adottate in modo più efficiente ed equo e che tutti gli Stati membri esaminino le domande in base a norme comuni di elevata qualità: la direttiva fissa, pertanto, le regole per la presentazione delle domande di asilo e un termine generale di sei mesi come durata della procedura; prevede norme più rigorose per la formazione del

personale, nonché disposizioni specifiche per le persone che necessitano di un'assistenza particolare;

– la direttiva n. 33, relativa alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, in attesa che la domanda venga esaminata, contiene disposizioni che garantiscono l'accesso all'alloggio, al vitto, all'assistenza sanitaria e all'occupazione, nonché a cure mediche e psicologiche. Inoltre, prevede un elenco dei presupposti per il trattenimento; riduce il trattenimento per le persone vulnerabili (in particolare i minori) e istituisce garanzie giuridiche, quali l'assistenza legale gratuita e informazioni scritte all'atto della presentazione di un ricorso contro un provvedimento di trattenimento; stabilisce misure specifiche a tutela delle persone vulnerabili,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– al fine di recepire in modo completo l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 3, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le informazioni che devono essere fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria;

– anche in considerazione dell'esigenza di trasferire i richiedenti asilo in altri Stati, il Governo dovrebbe avvalersi della facoltà data agli Stati dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva n. 33. Pertanto, dovrebbe essere modificato l'articolo 4, in modo da prevedere, anche in applicazione dell'articolo 17 del regolamento cosiddetto «Dublino III», che il questore abbia facoltà di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;

– al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva n. 33, che vieta agli Stati di esigere documenti inutili o sproporzionati o di imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti garantiti dalla direttiva stessa, l'articolo 5, comma 1 dovrebbe essere integrato in modo tale che la mancata indicazione, da parte del richiedente, di un domicilio in Italia, al momento della manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, non precluda, in ogni caso, l'accesso alla presentazione della domanda e alle misure di assistenza predisposte per i richiedenti;

– al fine di rispettare le riserve di legge previste dall'articolo 10, comma 2, e dall'articolo 16 della Costituzione, il comma 4 dell'articolo 5 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il prefetto esercita la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse,

di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;

– al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 33 e di evitare dubbi interpretativi sull'articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato l'articolo 6, comma 2, in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

– al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, in base all'articolo 8, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva n. 33, l'articolo 6, comma 2, lettera *d*), dovrebbe essere modificato nella parte in cui si fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-*ter*, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);

– al fine di dare completa attuazione all'ipotesi in cui l'articolo 8, paragrafo 3, lettera *d*), della direttiva n. 33, l'articolo 6, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il richiedente che era già trattenuto in un centro di identificazione resti nel centro dopo la presentazione della domanda soltanto se, oltre agli altri requisiti previsti nel medesimo comma, la persona, prima del trattenimento, abbia già avuto l'effettiva opportunità di accedere alla procedura di asilo;

– al fine di dare piena attuazione all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva n. 33, e di dare effettiva attuazione al diritto di difesa previsto nell'articolo 24 della Costituzione e tenendo conto della riserva di giurisdizione in materia di misure restrittive della libertà personale prevista dall'articolo 13 della Costituzione, al fine di evitare incertezze circa l'applicabilità della disciplina generale del trattenimento, prevista nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il provvedimento del questore con cui si dispone il trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;

– appare necessario evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commis-

sione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo. In caso contrario, si rischierebbe di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva n. 32. A tal fine, si ritiene che: *a)* il comma 5 dell'articolo 6 debba essere modificato in modo da prevedere che il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame – che rende oggettivamente abnorme il termine massimo del trattenimento – sia sostituito con il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 2, come modificato dallo stesso schema di decreto legislativo in esame, il che comporta una durata massima del primo periodo di trattenimento del richiedente asilo di 18 giorni; *b)* il comma 6 dell'articolo 6 debba essere modificato in modo da non considerare il trattenimento disposto per tutto il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere in conseguenza del ricorso giurisdizionale, prevedendo che il richiedente nei cui confronti il giudice abbia disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata sia comunque ammesso ad una delle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto e prevedendo altresì la facoltà per il giudice di disporre, su richiesta del questore, in base alla concreta e attuale pericolosità del richiedente, l'applicazione di una delle misure meno coercitive previste dall'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998; *c)* il comma 7 dell'articolo 6 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che la richiesta di proroga del trattenimento del richiedente, incluso il trattenimento in corso, possa essere disposta per un periodo di trenta giorni, prorogabili con successive richieste di proroga, ciascuna di trenta giorni, per una durata complessiva del trattenimento, disposto ai sensi dei commi 4 e 6, non superiore a 90 giorni;

– al fine di consentire l'effettiva presentazione della domanda di protezione internazionale anche a chi si trovi detenuto o internato, in custodia cautelare, in un istituto penitenziario italiano, nonché di avvalersi della facoltà di prevedere il trattenimento in carcere del richiedente, prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 7 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che, se lo straniero o l'apolide detenuto o internato in un istituto penitenziario durante l'esecuzione di una pena detentiva o di misura di sicurezza detentiva o della misura della custodia cautelare in carcere manifesti la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, la direzione dell'istituto ne dia immediata comunicazione alla competente questura per la successiva verbalizzazione e sia prevista, nello stesso istituto, l'audizione con la commissione competente. Occorre, inoltre, che il detenuto fruisca di tutte le misure previste per i richiedenti dal decreto legislativo stesso e, dopo la presentazione della domanda, sia collocato in un luogo di detenzione separato dagli altri detenuti;

– si osserva che l'articolo 8, il quale disciplina i centri di prima accoglienza, non stabilisce un termine massimo di permanenza e, al contrario, prevede la possibilità che i richiedenti asilo possano seguire in tali centri, durante il periodo di permanenza, l'iter della procedura di asilo. In

sostanza, viene riproposto lo stesso schema procedurale attualmente vigente per i CARA, mentre un'altra norma dello stesso decreto ne stabilisce il superamento. Altro aspetto che presenta notevoli criticità riguarda l'estensione dei casi di possibile trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) dei richiedenti asilo. Attualmente, infatti, il trattenimento è previsto in una serie di casi afferenti alla sicurezza pubblica, mentre lo schema di decreto estende la misura anche nel caso sussista rischio di fuga del richiedente. Inoltre, la valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità, al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, oppure abbia ricevuto un provvedimento di allontanamento. Tale valutazione spetterebbe quindi al questore, con un margine di ampia discrezionalità. In questi casi, secondo quanto prevede lo schema di decreto legislativo, la permanenza del richiedente nei luoghi di detenzione potrebbe protrarsi fino a 12 mesi. Si rileva, altresì, che i membri delle commissioni territoriali dovrebbero essere di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e – almeno quelli di più recente nomina – dovrebbero ricevere obbligatoriamente una formazione iniziale. Infine, la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, sembra presupporre implicitamente la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo status di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale. Tale previsione comporterebbe però una violazione dell'articolo 14, comma 2, della direttiva n. 32;

– al fine di dare piena attuazione all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva n. 33 e di evitare in modo sistematico quelle frequenti situazioni di promiscuità che comportino violazioni del divieto di trattamenti degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU e lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, dovrebbe essere modificato il comma 1 dell'articolo 7, in modo da prevedere che alle famiglie trattenute sia fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità;

– al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva n. 33, i commi 1 e 3 dell'articolo 8 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere con chiarezza che l'accoglienza nei centri governativi decorra dal momento in cui gli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un loro immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13; appare inoltre necessario che, al comma 4 del medesimo articolo 8, sia soppresso l'inciso «avvio della procedura di esame della medesima domanda»;



– al fine di dare effettiva attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della direttiva n. 33, il quale prevede che, in via ordinaria, i richiedenti asilo debbano essere alloggiati in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata e tenendo conto che il successivo comma *c*) consente anche l'utilizzo di case private, appartamenti ed altre strutture idonee, l'articolo 8 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che i centri governativi siano destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti siano in ogni caso trasferiti, nel minor tempo possibile, nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10;

– al fine di dare effettiva attuazione al principio generale del diritto alla libera circolazione dei richiedenti asilo nel territorio o nell'area loro assegnata, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva n. 33, il comma 2 dell'articolo 9 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 – e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 –, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2;

– al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17, comma 2, della direttiva n. 33, assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti, ovvero il prodursi di quegli interventi emergenziali che hanno purtroppo caratterizzato per molti anni la situazione italiana e che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei familiari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 CEDU, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei Comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi minimi omogenei da garantirsi su tutto il territorio nazionale, siano integralmente finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;

– al fine di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva n. 33, all'articolo 11 dovrebbe essere aggiunto un ulteriore comma, in cui si preveda che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;

– al fine di evitare l'elusione delle norme sulla riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza, prevista nell'articolo 20 della direttiva n. 33, l'articolo 12 dovrebbe essere riformulato in modo da prevedere che

l'allontanamento ingiustificato dai centri comporti non già la decadenza dalle condizioni di accoglienza, bensì la revoca delle condizioni di accoglienza nei modi previsti dall'articolo 22;

– al fine di assicurare che i centri di accoglienza garantiscano una qualità di vita adeguata, come esige l'articolo 18, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva n. 33, e allo scopo di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 7, della stessa direttiva, l'articolo 13, comma 2 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che ogni servizio di accoglienza debba comunque attuare un'assistenza integrata, che garantisca una qualità di vita adeguata alla situazione e ai bisogni specifici di ogni richiedente e che assicuri servizi minimi, che comportino almeno un alloggio adeguato, un vitto rispettoso delle diverse tradizioni culturali. Appare, inoltre, necessario che le persone le quali operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, dal servizio centrale dello SPRAR, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

– in considerazione del considerando n. 26 della direttiva n. 33 e dell'articolo 29, paragrafo 2, della medesima direttiva, appare necessario che, all'articolo 15, sia previsto, con riguardo al Piano d'accoglienza, un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario;

– in attuazione dell'articolo 23 della direttiva n. 33, è necessario che l'articolo 17 sia modificato in modo tale che siano date indicazioni di una procedura olistica e multidisciplinare per la valutazione e la determinazione del superiore interesse del minore;

– al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva n. 32 e all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 18, comma 1 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte una sola volta e soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile, previa comunicazione al minore non accompagnato, in una lingua che è ragionevole supporre egli possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica, del tipo di visita previsto e delle possibili conseguenze dei risultati della visita medica, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica, il quale comunque non impedisce la decisione sulla domanda e, in ogni caso, non può costituire il solo motivo

di rigetto della domanda stessa in riferimento; infine, appare necessario prevedere che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento;

– al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33, l'articolo 18, comma 2, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione specifica sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

– in riferimento all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva n. 33, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza, appare opportuno modificare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso le Prefettura – UTG;

– al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva n. 33, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, il comma 1, lettere *a)* ed *e)*, e il comma 3 dell'articolo 22 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere la possibilità che il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, desumibili anche da relazioni psicologiche e sociali da parte dell'ente gestore del centro di accoglienza e prevedendo altresì che, nel caso in cui il richiedente sia rintracciato o in caso di sua presentazione spontanea, sia data la facoltà al richiedente stesso di condurre un colloquio, nel quale l'interessato possa esporre le proprie ragioni e che il provvedimento prefettizio tenga conto delle eventuali ragioni addotte dal richiedente e di tutte le informazioni pertinenti;

– tenendo conto che l'articolo 4 della direttiva n. 32 richiede che gli Stati membri provvedano affinché l'autorità preposta alla valutazione delle domande di asilo disponga di mezzi appropriati e di personale competente in numero sufficiente, l'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, dovrebbe essere riformulato, prevedendo che la nomina dei componenti delle Commissioni territoriali sia effettuata dal Presidente della Commissione Nazionale, previa verifica delle competenze richieste dalla legge; che la funzione di Presidente, delle Commissioni territoriali e delle relative sezioni

sia svolta in via esclusiva; che il rappresentante degli enti locali sia un esperto di diritti umani; che i membri delle Commissioni e delle relative sezioni partecipino ai lavori delle Commissioni solo dopo aver partecipato ad un corso di formazione, in modo da prevedere che la competenza all'esame della domanda del richiedente non detenuto né trattenuto spetti, in ogni caso, soltanto alle Commissioni territoriali competenti per il territorio in cui si trovano le strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in mancanza di posti, le strutture straordinarie di cui all'articolo 10, nelle quali il richiedente è inviato per l'accoglienza dopo l'uscita dai centri di prima accoglienza e non già presso questi ultimi centri governativi;

– al fine di dare piena attuazione all'articolo 15, paragrafo 3, lettere *a)* e *d)*, della direttiva n. 32, i quali prevedono che l'autorità che esamina le domande disponga di personale competente che conosca i criteri applicabili in materia di diritto d'asilo e che abbia acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, come pure la conoscenza del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente, l'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo dovrebbe essere riformulato in modo tale da prevedere in ogni caso che: *a)* la Commissione nazionale per il diritto di asilo sia composta anche da due membri effettivi e da due supplenti, di cui uno competente in materie giuridiche ed uno in materie sociali, antropologiche o politiche, designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblica valutazione comparativa tra candidature presentate tra docenti universitari, aventi una specifica e documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; *b)* tutti i componenti delle Commissioni territoriali siano nominati dalle rispettive amministrazioni a seguito di una pubblica valutazione comparativa tra le candidature presentate, svolta dalla Commissione nazionale, durante la quale sia verificato il possesso di una specifica e documentata preparazione ed esperienza sul campo, ove possibile anche in sede internazionale, in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; *c)* i membri effettivi che appartengono ad una pubblica amministrazione siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;

– al fine di conformarsi alla consolidata evoluzione giurisprudenziale che ha riconosciuto al permesso di soggiorno umanitario, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, la natura di diritto soggettivo, l'articolo 24, comma 1, lettera *g)*, dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora valuti non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acqui-

sizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

– al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera *d*), della direttiva n. 32, dopo l'articolo 24, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo dovrebbe essere inserita un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, un nuovo comma, il quale preveda che il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;

– al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva n. 32, l'articolo 24, comma 1, lettera *i*), dovrebbe essere modificato in modo che sia riformulato il comma 1 dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, per prevedere che le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, siano fornite allo straniero che abbia manifestato la sua volontà di presentare la domanda anche nei centri di identificazione ed espulsione; inoltre, occorre prevedere che, ai valichi di frontiera e nei punti di sbarco, sia sempre presente materiale informativo sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e che coloro i quali intendono presentare domanda di protezione internazionale o presentino bisogni di protezione ricevano adeguata informazione sulle modalità per presentare la domanda e sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;

– al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, lettere *a*) e *d*), della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera *i*), dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, in modo che, alla fine dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, sia previsto che la persona incaricata di condurre il colloquio, che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, non indossi uniformi;

– si rileva che l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva n. 32 prevede che il colloquio tra il richiedente e l'autorità accertante, al fine di una decisione sul merito della domanda, possa essere omesso solo in due casi, ovvero quando «l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite» oppure quando «l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo». Appare pertanto necessario sopprimere l'articolo 24, comma 1, lettera *l*): la norma prevede un'ipotesi ulteriore di omissione dell'audizione, qua-

lora la Commissione territoriale ritenga di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria, sulla base degli elementi in suo possesso, nel caso di richiedenti che provengano da Paesi individuati in un apposito elenco predisposto dalla Commissione Nazionale. La soppressione si rende necessaria anche tenendo conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*), della direttiva 2011/95/UE, per persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria deve intendersi il cittadino di un Paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno;

– al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *m*), numero 1), dovrebbe essere previsto che il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, preveda anche che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni;

– al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n*), numero 1), dovrebbe essere riformulato il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come sostituito dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale;

– al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n*), numero 2), dovrebbe essere riformulato il comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine di cinque giorni dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;

– al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva n. 32, nell'articolo 24 dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, che modifichi l'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008, in modo da prevedere anche che la formazione delle commissioni territoriali e del personale sia attuata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in collaborazione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo, con l'EASO e

con l'UNHCR e con esperti e università, nei quali siano ricompresi gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del regolamento (UE) n. 439 del 2010 e si tenga conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall'EASO;

– al fine di evitare l'elusione dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera *b)*, della direttiva n. 32, nell'articolo 24, comma 1, lettera *t)*, dovrebbe essere previsto che, al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto legislativo in esame, l'ipotesi indicata nella lettera *b)* sia riformulata in modo che il termine di conclusione dell'esame delle domande possa essere differito soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale, presentate alla medesima commissione territoriale, rendano molto difficile il rispetto del termine di sei mesi, anche dopo il provvedimento del Presidente della commissione nazionale che abbia riassegnato la competenza all'esame delle domande, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*bis*, dello stesso decreto legislativo n. 25 del 2008;

– al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *cc)*, si dovrebbe altresì prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia stabilito che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo, valutato al momento del giudizio stesso, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;

– al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva n. 32, che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non siano ostacolati il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia, l'articolo 26 dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che: *a)* il ricorso presentato dal richiedente che è trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che, essendo sprovvisto di mezzi di sostentamento, è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, non comporti il pagamento del contributo unificato; *b)* la competenza per i ricorsi spetti al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo di domicilio del richiedente al momento della notifica; *c)* il giudice nel giudizio sul ricorso ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete; *d)* il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze.

Si segnala, infine, che l'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) contiene una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della

Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea. L'esercizio di tale delega consentirà di assicurare maggiore certezza del diritto e di condurre a sistema il complesso impianto normativo che regola la materia.



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI**

La Commissione, richiamando le considerazioni espresse nel parere sul testo unificato, reputa che l'istituto delle unioni civili sia compatibile con il quadro costituzionale, anche in ragione della più recente giurisprudenza costituzionale che, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, ha riconosciuto meritevole di tutela il legame affettivo tra persone dello stesso sesso. Coerentemente, il testo unificato regola l'unione civile in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale al quale però, sul piano della regolazione del rapporto, il nuovo istituto può essere correttamente accostato, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia.

In coerenza con tale impostazione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato per i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 1.1000 (testo 2)/15 parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, nel limitare l'efficacia temporale delle norme riguardanti l'istituto dell'unione civile, appare incongrua e suscettibile di determinare incertezze di natura interpretativa e di ingenerare disparità di trattamento;

– sugli emendamenti 1.809, 1.1261, 1.10000 (testo2)/54, 1.10000 (testo2)/55, 1.10000 (testo2)/56, 1.10000 (testo2)/57, 1.10000 (testo2)/140, 1.10000 (testo2)/58, 1.10000 (testo2)/59 e 1.10000 (testo2)/60 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, subordinando la costituzione dell'unione civile alla cittadinanza italiana di almeno una delle due parti, sono suscettibili di ledere il principio di eguaglianza;

– sugli emendamenti 1.1139, 1.1345, 1.1348, 1.1376, 1.1378, 1.1442 e 1.1444 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, volte a limitare l'unione civile alle sole persone di sesso diverso, oltre ad apparire lesive del principio di uguaglianza, sono in contrasto con l'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali – come ha affermato la Corte costituzionale – possono essere ricomprese le unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso;

– sull'emendamento 1.1149 parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, affidando alle singole giunte comunali la decisione di istituire i registri delle unioni civili, determina una lesione della competenza statale in materia di stato civile e anagrafi;

– sugli emendamenti 1.1191, 1.1203 e 1.1228 parere contrario, in quanto le norme ivi previste escludono la costituzione di un'unione civile

nell'ipotesi che una delle parti sia genitore, in tal modo limitando irragionevolmente il diritto ad accedere all'istituto;

– sugli emendamenti 1.1423, 1424 e 1425 parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le norme che escludono ogni valore giuridico e di certificazione alla dichiarazione relativa all'unione civile, dal momento che, in caso contrario, verrebbero meno gli effetti derivanti dalla costituzione dell'unione;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 7 luglio 2015

**Plenaria****220<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(14) MANCONI e CORSINI.** – *Disciplina delle unioni civili*

**(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

**(239) GIOVANARDI ed altri.** – *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

**(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** – *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

**(909) PETRAGLIA ed altri.** – *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

**(1211) MARCUCCI ed altri.** – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

**(1231) LUMIA ed altri.** – *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

**(1316) SACCONI ed altri.** – *Disposizioni in materia di unioni civili*

**(1360) Emma FATTORINI ed altri.** – *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

**(1745) SACCONI ed altri.** – *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

(1763) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente PALMA, esaminati i subemendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 1° luglio, agli emendamenti della relatrice 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000, tenuto conto dei criteri già applicati per il controllo sull'ammissibilità e sulla proponibilità degli emendamenti al testo unificato adottato nella seduta del 26 marzo 2015, comunica innanzitutto che i subemendamenti 1.10000 testo 2/2, 1.10000 testo 2/6, 1.10000 testo 2/7, 1.10000 testo 2/8 e 1.10000 testo 2/9 sono dichiarati proponibili a condizione che vengano espunti i riferimenti a disposizioni della Costituzione ovvero della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto di per sé privi di portata modificativa.

Il presidente PALMA – che ha fatto proprio il subemendamento 1.10000 testo 2/2 – e il senatore FALANGA (CRi) – che ha fatto propri i subemendamenti 1.10000 testo 2/6, 1.10000 testo 2/7, 1.10000 testo 2/8 e 1.10000 testo 2/9 – accettano la suddetta proposta di riformulazione. Conseguentemente i predetti subemendamenti sono riformulati nei subemendamenti 1.10000 testo 2/6 (testo 2), 1.10000 testo 2/7 (testo 2), 1.10000 testo 2/8 (testo 2) e 1.10000 testo 2/9 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il subemendamento 1.10000 testo 2/3 è quindi dichiarato proponibile dal Presidente a condizione che venga sostituita la parola straniera «partner» con una terminologia italiana giuridicamente rilevante.

Il senatore CUCCA (PD) accetta la proposta di riformulazione avanzata dalla Presidenza e pertanto la parola «partner» viene sostituita con la parola «parti»; conseguentemente il subemendamento 1.10000 testo 2/3 viene riformulato nel subemendamento 1.10000 testo 2/3 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il subemendamento 1.10000 testo 2/15 è dichiarato improponibile in quanto manifestamente incongruente con il contesto normativo di riferimento; il subemendamento 1.10000 testo 2/22 è dichiarato improponibile per estraneità della materia.

I subemendamenti 1.10000 testo 2/17 e 1.10000 testo 2/18, nonché i subemendamenti da 1.20000/28 a 1.20000/128 – inclusi – sono dichiarati inammissibili in quanto privi di natura subemendativa. Essi, infatti, anziché intervenire direttamente sugli emendamenti del relatore 1.10000 testo 2 e 1.20000 – rispettivamente finalizzati a introdurre un articolo premis-

sivo al Titolo I del testo unificato e a sostituire il comma 3 dell'articolo 1 – propongono aggiunte direttamente incidenti su altre parti del testo unificato (ad esempio, sopprimendo o sostituendo gli articoli da 1 a 7 del testo unificato, o intervenendo sull'articolo 3, commi 1 e 2, in materia di regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). Così facendo, tra l'altro, finiscono anche per eludere il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, fissato nella seduta del 26 marzo e già scaduto il 7 maggio scorso.

Per analoghe ragioni, sono dichiarati inammissibili il subemendamento 1.30000/1 – essendo volto a sopprimere l'intero articolo 1, mentre l'emendamento cui si riferisce apporta modificazioni esclusivamente al comma 6 – nonché i subemendamenti da 1.30000/3 a 1.30000/17 – inclusi – in quanto si inseriscono in modo incongruo nel contesto normativo di riferimento, presupponendo che l'unione civile possa essere conclusa da persone di sesso diverso e quindi andando anche ad incidere su altre parti del provvedimento, diverse da quelle relative all'emendamento cui si riferiscono.

Il subemendamento 1.20000/11 è dichiarato inammissibile perché dalla sua eventuale approvazione si verrebbe a determinare una normativa di risulta priva di significato.

Il subemendamento 1.30000/24 è infine dichiarato inammissibile perché utilizza una terminologia incongrua o comunque priva di ragionevole collocazione nel contesto ordinamentale.

Tutti i restanti subemendamenti sono invece dichiarati ammissibili e proponibili.

**(10-362-388-395-849-874-B) *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il presidente PALMA comunica che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 1.100, 1.200, 1.300, 4.100 e 5.100, pubblicati in allegato.

A seguito della presentazione dei suddetti emendamenti vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 1.2, 1.5, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.135, 1.36, 1.37, 1.38, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.46, 1.47, 1.48, 1.57, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2.

*La seduta, sospesa alle ore 14,30, è ripresa alle ore 14,40.*

I relatori raccomandano l'approvazione dei propri emendamenti 1.100, 1.200, 1.300, 4.100 e 5.100 ed esprimono parere favorevole sugli

emendamenti 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.62, 1.63, 1.64, 1.67, 1.68, 3.1, 3.2 e 3.3; invitano al ritiro o comunque esprimono parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

**(1504-bis) Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2015, dell'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente per il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

**(1857) Rosanna FILIPPIN ed altri. – Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) osserva che le disposizioni recate dai disegni di legge in titolo, rischiano di favorire pratiche abusive e matrimoni di convenienza, finalizzati surrettiziamente a conseguire le provvidenze economiche collegate a tale istituto. Anche tenuto conto di ciò e considerata l'entrata in vigore delle recenti modifiche legislative in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di comunione tra i coniugi, di cui alla legge 5 maggio 2015, n. 55 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2015, n. 107 – che consentono il divorzio in termini molto brevi (fino a sei mesi), non si ravvede la *ratio* di una previsione che ammetta il divorzio in via diretta ovvero automatica, come quelle proposte con i predetti disegni di legge.

Il presidente PALMA, intervenendo incidentalmente, osserva che la previsione di cui all'articolo 1 dell'Atto Senato n. 1504-*bis* – a differenza degli istituti di degiurisdizionalizzazione delle procedure di separazione e di divorzio già introdotti nell'ordinamento dagli articoli 6 (*negoziato assistito*) e 12 (*accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco*) del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014 – consente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio esclusivamente attraverso il vaglio dell'autorità giurisdizionale competente.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che sulla materia matrimoniale si stanno affastellando una congerie di atti normativi eterogenei, che peraltro presentano come minimo comune denominatore una evidente contrarietà all'istituto del matrimonio.

Ricorda che la previsione del divorzio diretto del testo predisposto dalla Commissione per il disegno di legge n. 1504 è stata stralciata nel corso dell'esame in Assemblea, in quanto si è ritenuta meritevole di approfondimento la questione se introdurre una simile innovazione ordinamentale. Esprime poi perplessità nei confronti della previsione «ricorso congiunto» in quanto foriera di dubbi applicativi in ordine alle modalità con le quali è ammissibile pervenire a tale presunta volontà comune, soprattutto in presenza di prevaricazioni nei fatti da parte di un coniuge nei confronti dell'altro.

Condivide infine le perplessità testé espresse dal senatore Malan sul rischio di abusi che l'eventuale approvazione di una siffatta disposizione potrebbe determinare.

Il senatore FALANGA (*CRi*) ricorda di aver espresso ferma contrarietà nei confronti delle previsioni recentemente introdotte nell'ordinamento – in materia di negoziazione assistita e di degiurisdizionalizzazione delle procedure di separazione e divorzio, in quanto tali strumenti si ponevano in contraddizione con la natura giuridica pubblica del matrimonio e ne hanno determinato la trasformazione, in termini sostanziali, in un istituto negoziale privatistico. La proposta in esame non esprime altro quindi che la naturale conseguenza di tale deriva privatistica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(10-362-388-395-849-874-B) Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Dopo che gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8 sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, previa verifica del numero legale, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.9 e 1.10.

Dopo che il senatore LO GIUDICE (*PD*) ha ritirato l'emendamento 1.15, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.19, 1.21 e 1.22.

Dopo che l'emendamento 1.26 è stato dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.100.

È successivamente posto ai voti e respinto l'emendamento 1.39, mentre l'emendamento 1.200 è posto ai voti e approvato.

Si passa poi alla votazione dell'emendamento 1.49 di contenuto identico agli emendamenti 1.50, 1.51 e 1.52.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), il quale annuncia il voto contrario alla soppressione della previsione di cui al terzo comma del nuovo articolo 613-*bis* del codice penale, come proposto dal testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Ritiene infatti che tale previsione, pur essendo indubbia l'opportunità di una sua riformulazione dal punto di vista tecnico, corrisponda alla esigenza reale di evitare il rischio di un uso strumentale del nuovo delitto di tortura che potrebbe finire per ostacolare, in concreto, l'azione delle Forze dell'ordine.

Il senatore LUMIA (*PD*) annuncia invece il voto favorevole sull'emendamento 1.49, sottolineando come tale proposta soppressiva si inserisca coerentemente in una complessiva riscrittura delle previsioni del disegno di legge in esame, rispetto alla quale non sono configurabili i timori prospettati dal senatore Malan.

L'emendamento 1.49 – di contenuto identico agli emendamenti 1.50, 1.51 e 1.52 – viene quindi posto ai voti ed approvato.

Dopo che gli emendamenti 1.55 e 1.56 sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 1.300 risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.58, 1.59 e 1.60.

Dopo che l'emendamento 1.61 è stato posto ai voti e respinto, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.62, di contenuto identico agli emendamenti 1.63 e 1.64.

Sono invece posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.65 e 1.66.

Sugli emendamenti 1.67 e 1.68, fra loro di contenuto identico, si svolge un breve dibattito, nel quale prendono la parola il senatore LO GIUDICE (*PD*) - che ritiene coerente con la finalità del disegno di legge in esame conservare, per quanto riguarda il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, le cornici edittali così come definite dal testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento – il presidente PALMA - il quale sottolinea la difficoltà di inserire nel sistema del codice penale una fattispecie incriminatrice che avrebbe ad oggetto una condotta di istigazione a delinquere non avente carattere pubblico e che, per di più, si riferirebbe solo al delitto di tortura e non anche a delitti di maggiore gravità e lesivi del medesimo bene giuridico, come ad esempio l'omicidio volontario – il senatore LUMIA (*PD*) - che riterrebbe opportuna una ulteriore riflessione sul profilo in ordine al quale ha richiamato l'attenzione il senatore Lo Giudice – il relatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) - che, pur essendo disponibile ad un ulteriore approfondimento, condivide



le perplessità manifestate dal Presidente Palma e ritiene che, sotto il profilo sistematico, sia difficile giustificare una fattispecie come quella configurata dal nuovo articolo 613-ter apparendo, quindi, in questa prospettiva sicuramente opportuna una ridefinizione in termini più contenuti delle cornici edittali rispetto alla soluzione fatta propria dalla Camera dei deputati – il senatore BARANI (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) - che riterrebbe opportuno soprassedere su soluzioni che possono incrinare il vasto consenso con cui la Commissione sta portando avanti l'esame del disegno di legge in titolo – e infine, nuovamente, il senatore LO GIUDICE (*PD*), il quale ritiene di non insistere in questa fase sulla questione da lui in precedenza sollevata riservando la stessa ad un'ulteriore riflessione per l'esame in Assemblea.

L'emendamento 1.67, di contenuto identico all'emendamento 1.68, viene quindi posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1, di contenuto identico agli emendamenti 3.2 e 3.3, è quindi posto ai voti e approvato.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 4, l'emendamento 4.1 viene posto ai voti e respinto, mentre l'emendamento 4.100 viene posto ai voti e approvato, risultando conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 5.100, che viene posto ai voti e approvato.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO  
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N.  
14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763**

**Art. 1.**

**1.10000 testo 2/2 (testo 2)**

CALIENDO, CARDIELLO, PALMA

*All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). – 1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.*

*2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».*

---

**1.10000 testo 2/2**

CALIENDO, CARDIELLO

*All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). – 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.*

*2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».*

---

**1.10000 testo 2/3 (testo 2)**

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

*All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). – 1. La presente legge istituisce*

l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "parti".

3. I diritti e i doveri delle parti, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

---

### **1.10000 testo 2/3**

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

*All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). – 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.*

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. I diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

---

### **1.10000 testo 2/6 (testo 2)**

ZIZZA, FALANGA

*All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

---

### **1.10000 testo 2/6**

ZIZZA

*All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

---

**1.10000 testo 2/7 (testo 2)**

ZIZZA, FALANGA

*All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

---

**1.10000 testo 2/7**

ZIZZA

*All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

---

**1.10000 testo 2/8 (testo 2)**

ZIZZA, FALANGA

*All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

---

**1.10000 testo 2/8**

ZIZZA

*All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

---

**1.10000 testo 2/9 (testo 2)**

ZIZZA, FALANGA

*All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

---

**1.10000 testo 2/9**

ZIZZA

*All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 10-362-388-395-849-874-B**

**Art. 1.**

**1.100**

BUEMI, D'ASCOLA, *relatori*

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma con il seguente: «Chiunque con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni».*

---

**1.200**

BUEMI, D'ASCOLA, *relatori*

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il secondo comma con il seguente: «Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esecuzione del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni».*

---

**1.300**

BUEMI, D'ASCOLA, *relatori*

*Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il quinto comma con il seguente:*

*«Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».*

---

**Art. 4.****4.100**BUEMI, D'ASCOLA, *relatori**Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche della esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani".».

---

**Art. 5.****5.100**BUEMI, D'ASCOLA, *relatori*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «Non può essere riconosciuta la immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Stato o da un tribunale internazionale.».

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 7 luglio 2015

**Plenaria****81<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*indi del Vice Presidente*  
CORSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (n. 175)**

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi degli articoli 13, comma 2, e 17, comma 13, della legge 11 agosto 2014, n. 125. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con condizione)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenute le osservazioni della Commissione bilancio.

Il relatore TONINI (PD) precisa che la redazione dello schema di parere è frutto di un lavoro congiunto con la relatrice del provvedimento per la Commissione affari esteri della Camera dei deputati. A fronte dell’esigenza di consentire la più rapida operatività della nuova organizzazione della cooperazione italiana allo sviluppo, lo spirito del parere è quello di chiarire alcuni punti controversi dello schema di decreto ministeriale.



Sottolinea quindi il rilievo della cooperazione allo sviluppo come strumento della politica estera italiana, in particolare nei confronti di quei Paesi da cui provengono i più consistenti flussi migratori.

Illustra infine uno schema di parere favorevole con condizione.

Il senatore TREMONTI (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) chiede chiarimenti sull'articolo 23 dello schema di decreto ministeriale, relativo al trasferimento di personale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'Agenzia.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA chiarisce che tale trasferimento è dovuto al fatto che l'Agenzia svolgerà una serie di funzioni finora attribuite al Ministero. Esprime apprezzamento per l'approvazione del parere che consentirà di avviare in tempi molto rapidi il lavoro della nuova Agenzia della cooperazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizione sul provvedimento in esame proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1963) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Kiev costituisce uno degli elementi chiave di quel Partenariato orientale nato dalla necessità di stimolare i sei *partner* (Ucraina, Bielorussia, Moldova, Armenia, Georgia e Azerbaigian) nei percorsi di avvicinamento all'Unione europea, secondo le ambizioni e le specificità di ciascuno di essi. Gli accordi di associazione – come quello in esame – sono strumenti funzionali al conseguimento di tali obiettivi e si inseriscono in un percorso negoziale che, consentendo di superare un approccio di mera cooperazione, punta alla realizzazione di una graduale associazione politica e integrazione economica. Ciò nondimeno, proprio con riferimento all'Ucraina, alla luce dei tragici sviluppi avutisi di recente nell'area e che stanno mettendo in crisi anche i rapporti fra l'Unione europea e la Federazione russa, è necessario seguire con grande attenzione le misure di avvicinamento all'Europa dei 28, accompagnandole a sforzi concreti per la ripresa del dialogo e del confronto politico con Mosca al fine di superare le situazioni di conflittualità e di rottura dell'ordine internazionale prodottesi con i fatti di Crimea e con l'instabilità nella regione del Donbass.

Di recente, peraltro, come Commissione esteri abbiamo dedicato al tema del partenariato orientale attenzione approvando una apposita risoluzione sulla nuova politica europea di vicinato; nella circostanza la Commissione ha voluto sottolineare come proprio per il vicinato orientale appaia «imprescindibile quel confronto ravvicinato e sistematico con la Russia che non sempre si è dispiegato pienamente, come nel caso dell'Accordo di partenariato con l'Ucraina, concluso senza considerazione delle legittime preoccupazioni della Federazione russa».

Con tale doverosa premessa è necessario avviare l'esame dell'Accordo di associazione con l'Ucraina, già ratificato dal Parlamento di Kiev e dal Parlamento europeo, precisando peraltro che l'avvio dell'applicazione provvisoria delle disposizioni di competenza esclusiva dell'UE è stato in ogni caso posticipato al 1 gennaio 2016 per ciò che concerne le disposizioni del Titolo IV (misure commerciali), a seguito degli sforzi di dialogo tra l'UE, l'Ucraina e la Russia avutisi il 12 settembre 2014.

L'intesa, che fa parte dei cosiddetti accordi di «nuova generazione» che Bruxelles ha avviato con alcuni *partner* del Partenariato orientale (Moldova e Georgia), prevede l'approfondimento dei rapporti politici ed economici fra l'Unione europea e l'Ucraina, in vista di una graduale integrazione del Paese nel mercato interno dell'Unione, puntando ad una più stretta cooperazione in materia di dialogo politico, diritti umani e libertà fondamentali, giustizia, sicurezza, sviluppo sostenibile, finanza pubblica, stabilità macro-economica, affari sociali, energia e ad un rafforzamento strutturale delle istituzioni amministrative preposte a garantire un efficace funzionamento dell'Accordo stesso. La parte relativa alla creazione di un'area di libero scambio è finalizzata non solo all'incremento dell'interscambio commerciale, ma anche alla progressiva armonizzazione delle norme in vista di un graduale inserimento dell'Ucraina nel mercato unico europeo.

L'Accordo, che consta di ben 486 articoli, suddivisi in VII Titoli, di 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi e di 3 protocolli, rappresenta quindi un ponderoso strumento di rafforzamento delle relazioni bilaterali attraverso il sostegno alle riforme interne, al risanamento economico, alla crescita, all'organizzazione istituzionale e alla cooperazione settoriale in molteplici ambiti, dall'energia ai trasporti, dall'ambiente alla sanità, dall'educazione alla tutela dei consumatori e alla cultura. Inteso come una sorta di agenda per le riforme ucraine, l'Accordo poggia su un quadro di valori e di principi condivisi (democrazia, rispetto dei diritti umani, libertà fondamentali, Stato di diritto, sviluppo sostenibile, economia di mercato), nonché su una cornice istituzionale di nuova concezione, con l'istituzione di un Consiglio di associazione (articoli 460 e seguenti) – cui spetta l'assunzione di decisioni rientranti nel campo di applicazione – e di un Comitato di associazione (articoli 464 e seguenti) per la trattazione di questioni commerciali.

Il documento prevede anche ambiti di collaborazione per la società civile e i Parlamenti, una cooperazione rafforzata nella politica estera e di sicurezza incentrata sulla stabilità della regione, la non proliferazione

delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo e la gestione delle crisi, la creazione di un'area di libero scambio e di un'area condivisa di giustizia, libertà e sicurezza. Sono inoltre contemplati anche un accordo in materia energetica e la cooperazione in 28 settori-chiave, dalla riforma della pubblica amministrazione alle politiche industriali, politiche marittime e della pesca, dall'agricoltura ai trasporti, dalla protezione civile alla sanità e alla ricerca.

Sulla base delle stime fornite dalla Commissione europea, l'Ucraina trarrà considerevoli benefici dall'intesa, con un incremento del prodotto nazionale lordo superiore al 6 per cento e delle esportazioni annue per 1 miliardo di euro.

Particolare rilievo, sotto il profilo politico-internazionale, assumono i Titoli II e III dell'Accordo, dedicati rispettivamente all'approfondimento del dialogo politico in vista di una graduale convergenza nelle aree della politica estera e della politica comune di sicurezza e difesa – in particolare alle questioni dei crimini internazionali, della stabilità regionale, della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi – e ai temi della giustizia, della libertà e della sicurezza.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4).

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in 9.680 euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il senatore LUCIDI (*M5S*), nell'apprezzare l'intervento del relatore, ritiene che si debba approfondire il rapporto tra l'Accordo in esame e la situazione sul terreno, che, nella parte orientale dell'Ucraina, è drammatica. Si domanda in particolare come i previsti benefici per l'Ucraina dalla stipula dell'Accordo possano conciliarsi con tale difficile situazione.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) sottolinea che la situazione di conflittualità nell'Est del Paese è motivo di grande preoccupazione per la comunità internazionale. Ritiene però che la graduale associazione politica ed economica dell'Ucraina all'Unione europea debba andare di pari passo con la ripresa del dialogo nei confronti della Russia, pur nella consapevolezza delle gravi lesioni del diritto internazionale prodottesi in Crimea e nella regione del Donbas.

Il presidente CORSINI ricorda che sin dai primi anni 90 la Russia si fosse impegnata a garantire l'integrità territoriale dell'Ucraina, a fronte del progressivo smantellamento degli armamenti nucleari collocati nel suo territorio. Sottolinea che alla luce di tale impegno il comportamento della Russia deve essere valutato in maniera ancora più critica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 175**

La Commissione affari esteri, emigrazione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Atto del Governo n. 175), ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

presa visione del parere formulato sul testo dal Consiglio di Stato;  
considerato il parere espresso dalla Commissione bilancio;

premessi che:

l'atto in titolo rappresenta la tappa decisiva e assai attesa ai fini della piena entrata a regime della riforma del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, di cui l'Agenzia rappresenta l'elemento più innovativo, che riallinea le modalità operative del nostro Paese ai modelli prevalenti in Europa e a quanto contenuto nelle raccomandazioni delle *Peer Review* dell'OCSE DAC. L'Agenzia è chiamata ad operare, in un quadro di partecipazione e di dialogo strutturato con la società civile, in modo flessibile ed efficace e senza abdicare all'istanza di rigore e trasparenza, essenziale nella gestione di risorse pubbliche, nonché così da valorizzare in profondo il consolidato *know how* e la specificità italiana in tale settore, come dimostra anche l'esperienza maturata nelle missioni internazionali cui l'Italia partecipa;

richiamato a tal fine il carattere prioritario che, soprattutto in questa fase, per l'Italia riveste la cooperazione allo sviluppo quale qualificante strumento della politica estera dell'Italia nella gestione delle questioni globali – per adeguare le *policy* a temi come quello delle migrazioni, dell'instabilità globale e degli interventi di adattamento al cambiamento climatico e ad approcci come quello del partenariato territoriale a livello internazionale, che stanno sempre più diventando aree d'intervento prioritario per la cooperazione allo sviluppo – e ai fini della soluzione delle crisi regionali ed internazionali, con particolare riferimento agli scenari di instabilità che, dal Medio Oriente al Nord Africa, gravitano intorno al Mediterraneo;

richiamata altresì la responsabilità politica di cui, in tale ambito, resta titolare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, chiamato ad esercitare nei confronti dell'Agenzia poteri di indirizzo e vigilanza che l'atto in titolo è chiamato a disciplinare (articolo 13, lettera *b*);

rilevato il ritardo con cui l'atto in titolo è stato presentato alle Camere rispetto al termine, pur non perentorio di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, di cui al sopra citato articolo 13, comma 3;

richiamate le competenze che l'articolo 17, comma 3, della legge n. 125 del 2014 attribuisce all'Agenzia nel rispetto dei criteri di unitarietà e trasparenza nella politica di cooperazione allo sviluppo, nonché l'inserimento della stessa Agenzia in un sistema complesso di cooperazione allo sviluppo, cui collabora una pluralità di soggetti pubblici e privati tra i quali è ricompreso anche il Parlamento;

richiamata altresì l'attività istruttoria e di sindacato ispettivo svolta presso entrambi i rami del Parlamento;

passando all'articolato del provvedimento in titolo, rilevandosi quanto segue:

con riferimento ai principi generali, di cui al Capo I del provvedimento, appare opportuno specificare la disciplina relativa ai poteri di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia esercitati dal Ministro per il tramite della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) e delle altre direzioni generali in ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, lettera *b*), e dall'articolo 20, comma 2, della legge n. 125 del 2014;

premesso che l'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, mette in luce le finalità e l'oggetto della cooperazione allo sviluppo come parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, appare altresì opportuno chiarire:

*a*) che la DGCS ha poteri di elaborazione di indirizzo, rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali;

*b*) che, coerentemente con i poteri di istruttoria e di formulazione delle iniziative di cooperazione attribuite all'Agenzia dall'articolo 17, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, i poteri di proposta della DGCS relativi ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27 non sono attribuiti in via esclusiva e comunque da esercitare in stretto coordinamento con l'Agenzia in seno al Comitato congiunto;

in merito alle disposizioni in materia di personale, di cui al Capo III, si ritiene che il successo dell'Agenzia dipenderà soprattutto dalla professionalizzazione del personale per cui soluzioni in piena continuità col passato di re-inquadramento nella nuova struttura delle risorse umane oggi impiegate a norma della legge n. 49 del 1987 non saranno sufficienti; allo stesso modo ipotesi generiche di completo rinnovamento del personale sarebbero in sé insufficienti oltre che difficilmente praticabili;

inoltre, con riferimento in particolare agli articoli 4, 5 e 12 appare opportuno precisare che, ove ricorra il richiamo al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, esso si debba intendere come riferito al Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale, delegato per la cooperazione internazionale in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

in merito alla selezione per la nomina del direttore di cui all'articolo 5, comma 2, si ribadisce che il direttore sarà nominato a seguito di una procedura di selezione ad evidenza pubblica, improntata a criteri di trasparenza, ovvero nel bando verranno specificati criteri e requisiti di selezione, e a seguito del previsto colloquio verrà reso noto il giudizio finale di merito;

in merito all'articolo 8, appare opportuno precisare che per la designazione della sede centrale in Roma dell'Agenzia si opti per l'utilizzo di immobili demaniali, contigui o connessi al Ministero degli affari esteri, e della cooperazione internazionale già disponibili;

in merito all'articolo 10, comma 1, deve intendersi che con la contrattazione decentrata di cui al primo periodo non possono essere stabiliti miglioramenti dello stato giuridico o del trattamento economico rispetto al contratto collettivo nazionale applicabile;

in merito alle disposizioni di cui al Capo IV, in tema di bilancio e gestione degli interventi, all'articolo 12 si richiede che il bilancio preventivo sia trasmesso alle Commissioni competenti per visione in coerenza con il principio di trasparenza che governa l'attività dell'Agenzia;

sempre con riferimento al Capo IV, in tema di bilancio e gestione degli interventi, appare opportuno precisare che in caso di riduzione dei finanziamenti destinati all'attività di cooperazione allo sviluppo, sia possibile rimodulare adeguatamente anche l'ambito di intervento dell'Agenzia e la consistenza delle relative strutture;

in merito all'articolo 15, comma 5, giova ricordare che la convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, con Cassa depositi e prestiti, dovrà prevedere procedimenti istruttori e decisionali che garantiscano le finalità di cooperazione allo sviluppo, nonché le prerogative di indirizzo e di valutazione attribuite dalla legge al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'Agenzia italiana per la cooperazione;

con riferimento al Capo VII, all'articolo 23 appare opportuno precisare che la messa a disposizione di personale da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'avvio dell'attività dell'Agenzia non pregiudichi l'attività ordinaria del Dicastero, né determini un aumentato fabbisogno di personale per lo stesso;

con riferimento all'articolo 16, al fine di scongiurare fenomeni di finanziamento a pioggia o di perdita di controllo sulle finalità della politica di cooperazione allo sviluppo, nel quadro della giusta valorizzazione del rapporto pubblico-privato, occorre prevedere una specifica responsabilizzazione dei soggetti con finalità di lucro rispetto agli obiettivi della politica italiana di cooperazione, cui essi devono contribuire con un coinvolgimento attivo e qualificato, cogliendo le opportunità per l'internazionalizzazione economica derivanti dalla riforma della legge italiana per la cooperazione allo sviluppo e tenendo conto dei maggiori documenti internazionali ed europei sul punto, come le recenti Comunicazioni della Com-

missione europea sul ruolo del settore privato nella cooperazione allo sviluppo, le Linee guida dell'OCSE con particolare riferimento al Cap. IV, comma 3, diritti umani (cercare di prevenire o mitigare l'impatto negativo sui diritti umani direttamente correlato, per via di un rapporto commerciale, alle loro attività imprenditoriali, ai loro prodotti o ai loro servizi, anche se esse non contribuiscono a tale impatto) e al Cap. VI, comma 1, (istituire e mantenere un sistema di gestione ambientale adeguato all'impresa, che includa: *a*) la raccolta e la valutazione aggiornate e tempestive di informazioni relative agli effetti delle loro attività sull'ambiente, la salute e la sicurezza; *b*) la definizione di obiettivi quantificabili generali e, se del caso, specifici, tesi al miglioramento delle prestazioni ambientali e dell'impiego delle risorse, nonché una verifica periodica della rilevanza di tali obiettivi; ove opportuno, gli obiettivi specifici dovrebbero essere coerenti con le politiche nazionali e gli impegni internazionali in materia di ambiente; *c*) il monitoraggio e il controllo regolare dei progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi generali e specifici in materia di ambiente, salute e sicurezza); i Principi guida su Imprese e diritti umani adottati dalle Nazioni Unite;

con riferimento all'articolo 17, giova ricordare che la domanda d'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge istitutiva può essere presentata da tutti i soggetti aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione, in ossequio ai Trattati e alla legislazione dell'Unione europea; appare tuttavia consigliabile che i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 17, includano il requisito dell'operatività effettiva in Italia, direttamente o attraverso rapporti statutari con organismi italiani, dei soggetti che presentano richiesta d'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del provvedimento; in merito ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, è opportuno che le attività di verifica dello svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale dell'Agenzia sulle ONLUS siano circoscritte alle organizzazioni che percepiscono contributi dall'Agenzia;

con riferimento all'articolo 19, si sottolinea l'importanza strategica della definizione delle condizioni e delle modalità per la selezione dei soggetti cui affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo che l'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, attribuisce al Comitato congiunto e che dovrà, in particolare, salvaguardare, in aggiunta alla valutazione tecnico-progettuale preventiva, la qualità e la professionalità degli interventi, attraverso criteri selettivi relativi all'organizzazione e agli apporti economici dei soggetti, assicurare la piena valorizzazione dei soggetti per gli interventi di prima emergenza, integrando i criteri stabiliti dalla Direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile della Commissione europea per l'affidamento degli interventi umanitari, nonché prevedere forme di programmazione e di aggiudicazione degli interventi a medio termine in settori e aree prioritari, con l'obiettivo di diminuire i costi di gestione dei contratti, anche attraverso la definizione di strumenti di valutazione per la pre-selezione dei soggetti atti a partecipare ai bandi per l'aggiudicazione di tali interventi;

in merito al Capo VI, relativo al Codice di comportamento e ai controlli, con riferimento all'articolo 21, relativo alla valutazione delle iniziative di cooperazione, appare opportuno un richiamo alle competenze della DGCS in tema di valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, con l'avvalimento anche di valutatori indipendenti esterni, di cui all'articolo 20, comma 2, della legge n. 125 del 2014, anche prefigurando la costituzione di un necessario nucleo di valutazione interno a tale Direzione, da istituirsi con regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 della legge n. 125 del 2014;

con riferimento al successivo articolo 22, che disciplina i controlli interni previsti dai decreti legislativi n. 286 del 1999 e n. 150 del 2009 anche in tema di personale, si ritiene auspicabile inserire un riferimento alla banca dati sull'attività di valutazione, anche al fini di rendere disponibili gli opportuni indicatori e parametri di efficienza ed efficacia e alla possibilità di collaborare con il sistema universitario per le attività di valutazione;

con riferimento al Capo VII, recante disposizioni transitorie e finali, in merito al personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, di cui all'articolo 24, è opportuno esplicitare le funzioni e competenze già svolte dall'Istituto, in particolare nell'ambito dell'attività di formazione, che saranno mantenute in capo all'istituenda Agenzia;

con riferimento all'armonizzazione degli interventi in corso trasferiti all'Agenzia, di cui all'articolo 25, comma 2, valutato opportuno che la relazione sullo stato dei progetti in esecuzione includa anche quelli su cui gravi contenzioso e che siano pertanto bloccati, e ciò affinché la relativa gestione permanga in capo alla DGCS ai fini della definizione di ogni controversia ostativa alla esecuzione dei progetti;

sottolineato, in generale, anche nell'interesse dell'unitarietà della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 1, dell'atto in titolo, che nel caso di dubbi interpretativi derivanti delle disposizioni del provvedimento in titolo, dovranno essere premiate le soluzioni più conformi al dettato e allo spirito della legge 11 agosto 2014, n. 125;

ritenendosi, inoltre, condivisibili i rilievi mossi nel parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, che evidenziano alcune potenziali problematicità della normativa in discussione: la necessità di meglio precisare le forme della partecipazione e del dialogo strutturato dell'Agenzia con la società civile e con il sistema complessivo della cooperazione allo sviluppo non limitandola, tuttavia, in via esclusiva a quanto previsto dall'articolo 16 della legge n. 125 del 2014, ma rifacendosi anche alle pratiche della Commissione europea; la possibile attenuazione delle funzioni di vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti dell'Agenzia che parrebbe configurarsi con la stipula della convenzione tra i due soggetti; la necessità di limitare la facoltà del Comitato direttivo di esprimere autonomamente pareri sulle proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti di organiz-



zazione e di contabilità; l'ulteriore specificazione a ciò che l'istituzione delle sedi all'estero escluda in modo assoluto aggravii di bilancio;

auspicata, infine, la rapida attuazione della norma relativa ad un codice etico ex articolo 17, comma 10, della legge n. 125 del 2014, che contribuirà ad orientare l'approccio operativo nella giusta direzione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

che all'articolo 9, comma 1, la facoltà per l'Agenzia di istituire sedi all'estero sia prevista espressamente solo «nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili».

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 7 luglio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Orario: dalle ore 11 alle ore 14,10*

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N.1977 (D.L. 78/2015 – MISURE  
FINANZIARIE ENTI TERRITORIALI)*

**Plenaria**

**422<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º luglio.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 4, 5 e 6, il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa l'onerosità delle proposte elencate. Concorda, altresì, sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 4.6, 4.7, 4.12, 4.0.2, 5.35, 5.25 e 5.32. Ritene, altresì, suscettibile di produrre maggiori oneri la proposta 4.43. Esprime, invece, un parere non ostativo, sull'emendamento 4.5, che considera neutrale dal punto di vista finanziario. Quanto alle proposte 4.38 e 4.39, il parere è non ostativo a condizione che si preveda l'esame degli schemi di decreto legislativo da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Esprime considerazioni analoghe sulla proposta 5.33. Quanto agli emendamenti 5.5, 5.23 e 5.24, ritiene che il parere non ostativo possa essere condizionato all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Chiede, infine, che il parere rimanga sospeso sulla proposta 5.28, al fine di consentire agli uffici del Governo di esaminare la proposta in misura approfondita unitamente agli analoghi emendamenti già sospesi nel corso delle precedenti sedute. Condivide altresì la valutazione di onerosità delle proposte 6.9 e 6.10.

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra, poi, gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2), quest'ultimo limitatamente al capoverso 49-ter, comma 1. Occorre altresì valutare le proposte 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2) e 2.170 (testo 2) e i relativi subemendamenti 2.170 (testo 2)/1 e 2.170 (testo 2)/2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO chiede che rimanga sospeso l'esame delle proposte 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2), congiuntamente alla proposta 5.28 appena considerata, in relazione alle quali il Governo si impegna a presentare una proposta di riformulazione che consenta di superare l'incoerenza, sotto il profilo finanziario, della legislazione vigente in merito. Reputa, inoltre, neutrali dal punto di vista finanziario la proposta 2.170 (testo 2) e i relativi subemendamenti. Concorda, invece, con il relatore, circa l'onerosità delle proposte 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2), quest'ultima limitatamente al capoverso 49-ter, comma 1.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) invita il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista unico della Rai, a porre maggiore attenzione al processo di riforma e ridefinizione della *governance* aziendale, anche attraverso un intervento sul merito delle proposte emendative.

Alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito e dei pareri resi dal Governo, il relatore SANGALLI (*PD*) propone l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.35, 4.36, 4.42, 4.0.1, 4.6, 4.7, 4.12, 4.0.2, 4.43, 5.8, 5.11, 5.31, 5.35, 5.25, 5.32, 6.9, 6.10, 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2) (limitatamente al capoverso 49-ter, comma 1). Il parere di nulla osta sulle proposte 5.5, 5.23 e 5.24 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria degli oneri, mentre sulle proposte 4.38, 4.39 e 5.33 il parere non ostativo è condizionato, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione del parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sulle proposte 1.25, 1.25 (testo 2), 1.24 (testo 2) e 5.28 sulle quali il parere è sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio, con il seguito della discussione generale.

Il senatore BROGLIA (*PD*), anche alla luce delle audizioni informali svoltesi nel corso della mattinata, osserva che il decreto-legge in esame non è sufficiente a far fronte ai numerosi problemi emersi nel corso dell'attuazione del processo di riforma degli enti territoriali avviato dalla legge n. 56 del 2014. Ritiene, tuttavia, che il provvedimento presenti aspetti positivi e cita, ad esempio, l'intervento sul regime di assunzione degli enti locali, nonché il tentativo di affrontare i problemi derivanti dalle calamità naturali che hanno colpito l'Emilia.

Il senatore LAI (*PD*) affronta il tema dell'alluvione verificatasi in Sardegna nel novembre 2013, chiedendo al Governo di verificare la cor-

rettezza dei dati richiamati nel corso di una precedente seduta dal senatore Uras secondo il quale, a fronte di danni complessivi per circa 100 milioni di euro, il Governo è intervenuto con un primo finanziamento di 20 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza, seguito da un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro, inserito nella legge di stabilità 2015, in favore degli edifici scolastici. A ciò va aggiunto un intervento dell'Anas, pari a 50 milioni di euro, per il ripristino delle strade colpite dall'evento alluvionale. Evidenzia, pertanto, la carenza di interventi finanziari adeguati a sostegno dei cittadini e delle imprese sarde, che denota, a suo parere, una disparità di trattamento rispetto a situazioni emergenziali analoghe avvenute in altre regioni del Paese.

Chiede, inoltre, chiarimenti al Governo in merito a quanto disposto dall'articolo 9, commi 9 e 10, per i policlinici universitari, in quanto non risulta evidente quale sia la finalità della disposizione e a quali soggetti possa essere riferita.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) solleva il tema delle aree metropolitane, facendo presente che il trattamento finanziario ad esse riservato le pone nella condizione di non poter approvare il bilancio e, conseguentemente, di fronteggiare il rischio di scioglimento. Reputa tale situazione un grave errore, in quanto le aree metropolitane sono deputate a competere in modo dinamico con i corrispondenti enti dei principali paesi europei e rappresentano un soggetto avente dignità costituzionale nella riforma in via di approvazione.

Il senatore DEL BARBA (*PD*), dopo aver sottolineato gli importanti obiettivi sottesi alla legge n. 56 del 2014, reputa il provvedimento in esame in linea con gli altri interventi di riforma della pubblica amministrazione italiana operati dal Governo dal suo insediamento. Richiama, tuttavia, l'attenzione della Commissione sulla necessità di consentire agli enti territoriali di area vasta di far fronte alle proprie funzioni con delle disponibilità finanziarie adeguate, invitando a concentrare il lavoro di modifica del testo su tale aspetto, per una più adeguata messa a punto del nuovo impianto amministrativo del Paese.

Il senatore SANTINI (*PD*) pone in evidenza l'opportunità fornita dal provvedimento in esame di completare il processo di attuazione della legge n. 56 attraverso un puntuale lavoro emendativo, che metta a punto gli aspetti problematici di una riforma che ha come obiettivo la modernizzazione del Paese.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 7 luglio 2015

**Plenaria****238<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*indi del Vice Presidente*  
CARRARO

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FORNARO (PD) rileva innanzitutto che l'articolo 7, comma 4, estende la facoltà dei comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI alla TARES, anche nel caso di adozione della tariffa discendente da un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Il successivo comma 6 novella il comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 in materia di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e della possibilità di richiedere anticipazioni di liquidità.

Il comma 7, modificando l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 35 del 2013, differisce al 31 dicembre 2015: il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle en-

trate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

Il comma 9 aggiunge il comma 654-*bis* all'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, in materia di tassa sui rifiuti. In particolare dispone che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il relatore ritiene necessario approfondire la disposizione con riferimento all'eventuale sua retroattività, in ragione degli effetti sui piani finanziari dei comuni, nonché riguardo alla possibilità di soluzioni alternative, quale il ricorso a un apposito fondo, in considerazione dell'indispensabile equità nei confronti dei contribuenti leali.

L'articolo 8, comma 13, anticipa dal 30 settembre al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014. Al riguardo il relatore segnala i rischi derivanti dalla presenza di differenze anche rilevanti fra il gettito previsto e il gettito effettivo in numerosi comuni. Auspica un approfondimento ulteriore, anche da parte del Governo.

L'articolo 9, comma 9, modifica le disposizioni contenute in diversi articoli del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario: l'articolo 2, comma 1, viene novellato con riferimento alla decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'articolo 4, comma 2, viene novellato modificando i vigenti riferimenti temporali su cui si calcola l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IVAL che spetta a ciascuna regione a statuto ordinario, in particolare gli anni 2011 e 2012 vengono sostituiti con l'intervallo di tempo che va dal 2011 al 2016.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 11, recante misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria degli appalti previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Le norme sulla tracciabilità si applicano ai flussi finanziari relativi alle erogazioni dei contributi per la ricostruzione destinati ai soggetti privati. Si prevede, quindi, che la Corte dei conti effettui verifiche a campione anche tramite la Guardia di finanza.

L'articolo 12, comma 1, prevede che nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, purché aventi «zone rosse» nei centri storici, sia istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai sensi del comma 2 possono beneficiare delle agevolazioni proprie del regime ZFU le imprese – localizzate nel perimetro individuato al comma 1 – che: sono conformi alla definizione di micro-imprese, di cui alla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/

CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e hanno un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro, nonché un numero di addetti inferiore o uguale a 5; sono già costituite alla data di presentazione dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; svolgono la propria attività all'interno della zona franca; sono nel pieno e libero esercizio dei «propri diritti civili», locuzione che esclude eventi patologici della vita dell'ente come il collocamento in liquidazione volontaria o la sottoposizione a procedure concorsuali.

In forza del comma 3 le agevolazioni derivanti dal regime ZFU sono concesse nei limiti e alle condizioni di operatività degli aiuti di Stato *de minimis*.

Come ulteriore requisito di accesso alle agevolazioni, il comma 4 prevede che i soggetti beneficiari abbiano la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettino i limiti e le procedure previsti dalla disciplina comunitaria.

L'articolo 13 reca disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia-Romagna. Il comma 4 estende di 18 mesi – dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 – il termine per l'esenzione IMU nelle zone interessate dal sisma. A tal fine esso novella l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, il quale prevede che i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma in Emilia, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili, sono esenti dall'IMU, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità. Il termine era già stato esteso dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 dai commi 662-664 della legge di stabilità 2015.

L'articolo 14 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine – previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 – per l'eventuale adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante. L'articolo 14 in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) condivide le perplessità del relatore in merito al contenuto del comma 9 dell'articolo 7, ritenendo essenziale un approfondimento della norma in relazione alla nozione di crediti inesigibili, ritenendo inappropriato qualsiasi riferimento a mancati versamenti di imposta.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) condivide gli accenti critici della relazione introduttiva, esprimendo l'opinione che per credito inesigibile si debba intendere un credito per il quale siano già state esperite tutte le procedure di recupero. D'altro canto, tale norma risulta problematica anche alla luce dell'ennesimo rinvio del termine relativo al sistema di riscossione delle imposte locali: auspica che la Commissione possa esprimere un parere di netta contrarietà all'ulteriore proroga.



La senatrice BELLOT (*Misto-FAL*) ritiene che il relatore abbia puntualmente focalizzato gli aspetti critici più rilevanti del decreto-legge in esame, con particolare riferimento al monitoraggio del gettito dell'IMU agricola: a suo parere risulta dirimente conoscere i motivi dello scostamento tra gettito potenziale e incasso effettivo e, una volta acquisto tale dato, evitare di premiare i comuni meno virtuosi o comunque con un'alta percentuale di evasione. Per quanto riguarda il comma 9 dell'articolo 7 appare particolarmente iniquo calcolare nel costo del servizio le somme inesigibili.

Il relatore FORNARO (*PD*) puntualizza che i propri rilievi in tema di TARES si indirizzano sostanzialmente alla necessità di specificare con maggiore precisione la dizione di crediti inesigibili. A suo parere, infatti, è corretto calcolare complessivamente il gettito delle imposte a ruolo laddove la norma impone di coprire al 100 per cento il costo effettivo del servizio. La disposizione in commento ha il pregio di far emergere a bilancio delle poste precedentemente considerate, ma non con la dovuta trasparenza. Resta invece impregiudicata la necessità di definire l'esercizio finanziario al quale applicare la nuova disciplina.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritiene che il tenore della discussione imponga la presenza del rappresentante del Governo cui indirizzare i quesiti emersi.

Il presidente Mauro Maria MARINO assicura che si farà carico di informare il rappresentante del Governo delle questioni sollevate.

Interviene quindi la senatrice RICCHIUTI (*PD*) la quale, dopo aver a sua volta criticato la disposizione contenuta nell'articolo 7 comma 9, rileva che in alcuni casi gli enti locali non effettuano necessari controlli per garantirsi l'incasso del gettito preventivato.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) ritiene che le questioni finora emerse possano costituire l'occasione per una riflessione più ampia circa la sanzionabilità degli amministratori che non adottano tutte le misure di controllo per garantire il gettito delle imposte locali. Richiama inoltre l'esigenza di tener conto di altri territori colpiti da eventi sismici, come la zona del Pollino in Calabria, per l'adozione di analoghe misure di agevolazioni come quelle previste dal decreto-legge.

La senatrice GUERRA (*PD*) pur comprendendo i rilievi emersi relativamente alla tassa sui rifiuti, fa presente che la disposizione recata dal decreto-legge, da un lato permette un maggiore rispetto del principio di veridicità dei bilanci in relazione a crediti divenuti inesigibili e, dall'altro, tiene conto dell'obbligo di calcolare il gettito complessivo in modo da coprire i costi dei servizi al cento per cento. Ritiene peraltro opportuno nel

parere collegare la questione in commento con quella più ampia del regime di riscossione delle imposte locali.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritiene opportuno svolgere un approfondimento con l'Organismo italiano di contabilità per approfondire i profili contabilistici e di bilancio della nozione di crediti inesigibili.

Il presidente MARINO Mauro Maria MARINO ricorda che l'*iter* in sede consultiva dovrebbe concludersi nel corso della seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1870) *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUERRA (*PD*) specifica che all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), sono previsti il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore.

L'articolo 9 reca i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato al fine di: disciplinare le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore; riordinare e armonizzare la relativa disciplina tributaria e le diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto della legge di delega fiscale (n. 23 del 2014), dovendo altresì considerare che il termine per l'esercizio di tale delega è scaduto.

Prosegue specificando principi e criteri direttivi posti dal disegno di legge in titolo. In primo luogo è prevista l'introduzione di una nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e la conseguente introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto di più fattori: le finalità (solidaristiche e di utilità sociale) dell'ente; il divieto di qualsiasi ripartizione degli utili o avanzi di gestione; l'impatto sociale delle attività svolte. La previsione risulta però alquanto generica: non risulta infatti adeguatamente specificato in che forma la fiscalità di vantaggio dovrebbe avere luogo, né l'insieme di soggetti che rientrano fra quelli agevolabili in relazione all'universo attualmente esistente di soggetti *no profit*.

Sono previste la razionalizzazione e la semplificazione delle agevolazioni fiscali, nell'ambito delle imposte sui redditi, per le erogazioni liberali a favore degli enti di cui all'articolo 1.

Un ulteriore principio riguarda il «completamento» della riforma dell'istituto del cinque per mille la quale prevede la revisione dei criteri di accreditamento degli enti beneficiari e dei requisiti di accesso al beneficio e la semplificazione delle procedure per l'erogazione dei contributi loro spettanti.

Per i beneficiari del cinque per mille, è prevista l'introduzione di obblighi di pubblicità e trasparenza, presidiati da sanzioni.

È posta la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore, oltre all'introduzione per le imprese sociali di misure agevolative per gli investimenti di capitale e per la raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici.

Viene inoltre prevista l'istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento a condizioni agevolate degli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali, nonché la diffusione dei titoli di solidarietà ed altri strumenti di finanza sociale.

Gli ulteriori principi e criteri direttivi consistono nell'assegnazione per gli enti del Terzo settore di immobili pubblici inutilizzati, nonché dei beni confiscati alla criminalità organizzata, nella previsione di agevolazioni per il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge, nonché nella revisione della disciplina delle ONLUS, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse. Sono ad ogni modo ribaditi sia il vincolo di non prevalenza delle attività connesse sia il divieto di qualsiasi distribuzione di utili o di avanzi di gestione. Del pari, sono mantenute ferme le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle organizzazioni non governative.

Interviene quindi la senatrice BOTTICI (*M5S*) la quale chiede alla Presidenza di assegnare un tempo adeguato per la valutazione del disegno di legge in titolo, trattandosi di un'iniziativa legislativa che pone numerose questioni che vanno affrontate e attentamente approfondite. A suo parere il disegno di legge è impostato secondo il principio, da lei assolutamente non condiviso, di sostituibilità della mano pubblica in comparti essenziali del *welfare* e nell'erogazione di servizi ai cittadini. Inoltre il disegno di legge non fa le necessarie distinzioni tra enti *no profit*, fondazioni di origine bancaria ed enti ecclesiastici. Nell'aggiornare una disciplina di per sé complessa, si sovrappone a quanto già previsto per settori importanti. Conclude sollecitando nuovamente un esame analitico e approfondito.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) condivide le perplessità espresse dalla senatrice Bottici e, in particolare, richiama l'attenzione della relatrice sulle disposizioni riferite alla destinazione del cinque per mille agli enti *no profit*: il disegno di legge prevede norme condivisibili sulla trasparenza e l'obbligo di rendicontazione, ma rimane impregiudicata l'esigenza di un controllo stringente sull'attività effettivamente svolta dagli enti che operano nel Terzo settore, per evitare che le agevolazioni previste siano destinate ad entità di comodo.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) chiede un chiarimento in merito all'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati a favore degli enti *no profit*.

La relatrice GUERRA (PD) dopo aver fornito il ragguglio richiesto dal senatore Tosato ritiene che i rilievi generali sul disegno di legge riguardino la discussione in Commissione di merito. La valutazione delle questioni di carattere fiscale richiede un approfondimento circa la selettività delle agevolazioni previste nonché circa l'individuazione dei soggetti destinatari delle nuove disposizioni con particolare riferimento alle fondazioni bancarie. Si riserva pertanto di valutare le osservazioni emerse per la predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto delle numerose richieste di audizione pervenute alla Presidenza in merito all'attuazione della delega fiscale: si riserva di valutare tale richieste ritenendo possibile una integrazione del programma già definito.

La Commissione conviene.

Per quanto riguarda l'esame del decreto-legge in materia di enti locali, il Presidente ritiene opportuno modificare l'orario della seduta di domani per consentire alla Commissione di votare il parere in tempo utile rispetto ai lavori della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI SEDUTA*

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 8 luglio alle ore 14,30, inizierà alle ore 14.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 7 luglio 2015

**Plenaria****203<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-01514 della senatrice Idem sulla sul potenziamento dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Preliminarmente precisa che, nella prospettiva unitaria dello sviluppo della persona, ben delineata nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, il Ministero ha sempre riconosciuto l'apporto fondamentale dell'educazione fisica nella formazione di altre aree della personalità, avendo piena coscienza che il corretto stile di vita si acquisisce proprio in età giovanile, attraverso l'educazione al movimento e alla sana alimentazione.

Premesso ciò, rappresenta che il progetto «Sport di Classe», rivolto alle classi del secondo ciclo della scuola primaria, rappresenta un'attività sperimentale realizzata in collaborazione con il CONI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport- e il Comitato Italiano ParaOlimpico (CIP), per l'anno scolastico 2014/2015, volta ad introdurre la figura del «Tutor» a supporto del docente titolare di classe nella realizzazione delle attività motorie e sportive.

A differenza del passato, in cui è stato interessato dalle sperimentazioni un limitato numero di istituzioni scolastiche sedi di scuola primaria, la soluzione adottata per il corrente anno scolastico, vale a dire un «Tutor» per ogni istituzione, ha consentito, a parità di risorse economiche disponibili, di proporre il progetto a tutte le scuole, registrando un sensibile aumento del coinvolgimento delle stesse (il progetto «Sport di Classe» al 27 febbraio 2015 registra un coinvolgimento di: 5.546 plessi, 42.605 classi, circa 852.100 alunni, 2.432 Tutor).

Per quanto concerne i laureati in scienze motorie e i diplomati ISEF coinvolti come figure «Tutor» nel progetto «Sport di Classe», precisa che essi sono stati individuati in base ad una procedura ad evidenza pubblica ed hanno sottoscritto con il CONI un contratto di prestazione sportiva dilettantistica.

I «Tutor», in particolare, collaborano, in stretto raccordo con il dirigente scolastico e con il docente curricolare, alla progettazione delle attività didattiche, alla programmazione e realizzazione delle attività motorie e sportive scolastiche, garantendo periodicamente esemplificazioni operative in orario curricolare.

Pertanto, ribadisce che i Tutor non sostituiscono il docente titolare ma cooperano al raggiungimento delle finalità scolastiche nell'ambito di un progetto sperimentale.

In riferimento alla questione della promozione, almeno in fase progettuale, di una procedura concorsuale ordinaria riservata ai laureati in Scienze Motorie o ai diplomati ISEF ai fini dell'insegnamento dell'educazione motoria, fa presente che il disegno di legge recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», attualmente in discussione in terza lettura presso la Camera dei deputati, prevede che le istituzioni scolastiche individuino il fabbisogno dei posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, al fine di raggiungere prioritariamente alcuni obiettivi formativi, tra i quali il «potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica» stabilendo, inoltre, che «per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione.»

Ciò concorrerà a rendere più stabile e continuo l'insegnamento dell'educazione fisica nelle classi di scuola primaria superando, di fatto, la precarietà e la discontinuità che si sono registrate in passato.

La senatrice IDEM (PD) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, dal momento che è evidente la necessità

di aggiornare la normativa vigente, che pure reca elementi molto utili ai fini dell'avviamento allo sport. Rappresenta poi la necessità di procedere ad un monitoraggio effettivo e costante della nuova disciplina, al fine di valutarne l'efficacia.

Il PRESIDENTE rinvia, quindi, a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

**(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI.** – *Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali*  
(Rinvio del seguito dell'esame)

La relatrice IDEM (PD) fa presente di aver preso contatti per le vie brevi con il Governo, al fine di favorire la rapida approvazione del disegno di legge in titolo. Stante peraltro la necessità di compiere ulteriori approfondimenti, chiede di rinviarne il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1349) MARCUCCI ed altri.** – *Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti*  
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 21 aprile.

Il relatore TOCCI (PD), nel riepilogare le precedenti fasi dell'*iter* del disegno di legge in titolo, presenta l'ulteriore emendamento 1.100 (testo 2), pubblicato in allegato, che, nel sostituire interamente l'articolo 1 del provvedimento, al fine di affinarne alcuni aspetti connessi alla digitalizzazione degli archivi, reca ulteriori interventi volti a coordinare il disegno di legge con le iniziative intraprese dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della attuazione della legge n. 255 del 2004, recante la disciplina di un premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede chiarimenti sulla portata dell'emendamento 1.100 (testo 2) testè formalizzato dal relatore.

Il relatore TOCCI (PD) ribadisce come tale proposta emendativa risulti, analogamente alle altre già presentate in precedenza, frutto di un'intesa tra la maggioranza e le opposizioni volta al miglioramento del testo originario del disegno di legge, sia per migliorarne i profili normativi sia per coordinarne l'implementazione con la legge n. 255 del 2004 e con il

relativo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplinano le modalità di celebrazione del premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), nel sottolineare di non avere alcuna intenzione dilatoria volta a ritardare l'approvazione del disegno di legge, rimarca le proprie perplessità sia sul rischio di duplicare le iniziative celebrative sia per quanto attiene alla destinazione delle risorse stanziata a copertura del provvedimento.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 (testo 2) del relatore alle ore 12 di martedì 14 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

*(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

*(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

*(1616) MARCUCCI. – Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda come i disegni di legge in titolo siano finalizzati ad implementare il processo di statizzazione già previsto dalla vigente normativa. Peraltro, il disegno di legge n. 1934 (riforma del sistema nazionale di istruzione), attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha previsto un finanziamento «ponte» per garantire la continuità del funzionamento di tali istituti.

Il relatore MARTINI (*PD*), nel rammentare come la riforma del sistema nazionale di istruzione non abbia risolto in maniera definitiva il problema degli *ex* istituti musicali pareggiati, evidenzia la necessità di chiarire se il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca voglia procedere con un'autonoma iniziativa legislativa: in caso contrario, sarebbe necessario proseguire nell'esame dei disegni di legge all'attenzione di questa Commissione.

Sottolinea, inoltre, come sia necessario approfondire le criticità di carattere finanziario, attivando le opportune interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze.



Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) concorda con il relatore Martini sulla necessità di proseguire in tempi ravvicinati l'esame dei disegni di legge, qualora perduri la latitanza del Governo ad attivare proprie autonome iniziative legislative. Peraltro, la situazione è resa ancor più urgente dalla pesante situazione finanziaria in cui versano gli istituti musicali, in quanto essi, dipendendo dagli enti locali, subiscono le sofferenze economiche di questi ultimi, con rischi legati anche all'impossibilità di pagare gli stipendi degli insegnanti. Nell'evidenziare, poi, l'insufficienza delle risorse stanziata dal disegno di legge n. 1934, giudica indispensabile concludere rapidamente il processo di statizzazione degli *ex* istituti musicali pareggiati.

Il sottosegretario TOCCAFONDI ribadisce l'intenzione del Governo di completare il processo di statizzazione degli *ex* istituti musicali pareggiati, ferma restando la necessità di avviare sul punto un'interlocuzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, stante il fatto che l'implementazione di tale processo comporta un costo annuale compreso tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Il PRESIDENTE, nel preannunciare che si farà carico delle iniziative necessarie a favorire il rapido prosieguo dell'esame dei disegni di legge, invita il rappresentante del Governo ad acquisire gli opportuni contatti con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la prossima settimana la Commissione inizierà l'esame dei disegni di legge n. 1871 (tesseramento dei minori stranieri residenti in Italia nelle società sportive) e n. 1892 (interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche), già approvati entrambi in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1349**

**Art. 1.**

**1.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**«Art. 1.**

Al fine di curare la memoria di Giacomo Matteotti celebrata nel 2014, in occasione del novantesimo anniversario della morte, attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate uniformemente su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica, è concesso, per l'anno 2015, un contributo di 300.000 euro da destinare al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.

I progetti finanziabili di cui al comma 1 hanno ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico di rilevante valore culturale, la digitalizzazione, il riordino e l'inventariazione di materiale archivistico di rilevante valore culturale, la cura ed il restauro delle strutture museali, il finanziamento di pubblicazioni inedite relative allo studio del pensiero politico di Matteotti, nonché le iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede, con proprio decreto e mediante l'utilizzo delle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione per la realizzazione di progetti relativi alle finalità indicate nel comma 2.

I progetti di cui al presente articolo devono essere presentati da istituti culturali dotati di personalità giuridica, attivi almeno da cinque anni e privi di scopo di lucro. Tali progetti sono esaminati dalla Commissione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresen-

tante della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un rappresentante della Direzione generale Archivi del medesimo ministero, ai quali non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato».

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Martedì 7 luglio 2015

**Plenaria****167<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MATTEOLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**

**(746) STUCCHI.** – *Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione*

**(760) STUCCHI.** – *Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

**(1570) BUEMI ed altri.** – *Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

**(1795) PEPE e MOLINARI.** – *Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

**(1815) CROSIO ed altri.** – *Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

**(1823) Loredana DE PETRIS ed altri.** – *Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

**(1841) FORNARO ed altri.** – *Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

**(1855) CIOFFI ed altri.** – *Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della*

*società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio*

**- e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che lo scorso 2 luglio sono stati presentati i subemendamenti 2.147 (testo 2)/1, 2.147 (testo 2)/2, 2.170 (testo 2)/1, 2.170 (testo 2)/2, 2.170 (testo 2)/3, 2.170 (testo 2)/4, 2.170 (testo 2)/5, 2.170 (testo 2)/6, 2.172 (testo 2)/1, 2.172 (testo 2)/2, 2.172 (testo 2)/3, 3.10 (testo 2)/1, 3.10 (testo 2)/2 e 3.10 (testo 2)/3, pubblicati in allegato e riferiti ad alcuni emendamenti dei relatori sul disegno di legge n. 1880.

Fa presente che su tali proposte emendative, come su altre, deve ancora essere acquisito il parere delle competenti Commissioni consultive.

Nessuno chiedendo di intervenire, annuncia che si riprenderà la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, iniziando dalla proposta 2.46, sulla quale sono già state formulate le dichiarazioni di voto.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.79 e 2.80.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 2.81, che aumenta a due i componenti del Consiglio di amministrazione della RAI designati dall'assemblea dei dipendenti, a garanzia di una maggiore trasparenza e rappresentatività. Segnala, incidentalmente, che mentre la RAI si accinge ad assumere nuovo personale, la BBC sta invece per licenziare circa mille dipendenti, a dimostrazione che il modello britannico di radiotelevisione pubblica, spesso esaltato, non è necessariamente migliore di quello italiano.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) replica che la BBC ha una tradizione di indipendenza dal potere politico, mentre la RAI è da sempre lottizzata, anche per quanto riguarda le assunzioni. Ritiene comunque necessario comprendere quale sia l'assetto definitivo che il Governo e la maggioranza intendono dare agli organi di *governance* dell'azienda, magari con accordi surrettizi con le altre forze politiche.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) osserva che anche la BBC non è sempre autonoma dal potere politico come si sostiene. Chiede quindi anch'egli quale sia l'assetto finale al quale il Governo intende arrivare per gli organi di vertice della RAI.

Il sottosegretario GIACOMELLI osserva che il Governo ha accettato un confronto trasparente in Parlamento, accogliendo anche alcune proposte

di modifica emerse nel dibattito in Commissione. Cita la disponibilità a sopprimere il comma 2, lettera *b*) dell'articolo 5, per quanto riguarda la delega per la ridefinizione dei compiti del servizio pubblico. Analogamente valuta favorevolmente l'emendamento 2.109, che prevede che l'elezione del presidente della RAI da parte del Consiglio di amministrazione divenga efficace solo dopo un voto favorevole con la maggioranza dei due terzi della Commissione parlamentare di vigilanza.

Accoglie poi la soluzione proposta dai relatori per la questione dei contratti di appalto conclusi dalla RAI con l'emendamento 3.10 (testo 2), che coniuga l'esigenza di agilità organizzativa con quella di rispetto del codice dei contratti pubblici.

Altri aspetti sui quali indica la disponibilità del Governo a verificare integrazioni e miglioramenti del testo riguardano la trasparenza di alcuni atti del Consiglio di amministrazione, i requisiti dei membri dello stesso Consiglio di amministrazione, la delega sul sistema di finanziamento della RAI di cui all'articolo 4 e i rapporti tra gli organi di vertice dell'azienda (Consiglio di amministrazione e amministratore delegato).

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 2.81, 2.82, 2.83 e 2.84.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) sostiene l'emendamento 2.85 che, come altri presentati dal suo Gruppo, introduce una formula organizzativa alternativa per la RAI istituendo accanto al Consiglio di amministrazione un Consiglio delle garanzie (cosiddetto modello duale), che assicura la più ampia rappresentanza della società civile.

Il sottosegretario GIACOMELLI precisa che non vi è un'ostilità preconcetta dal parte del Governo sul modello duale, ma si è ritenuto che il tema dovesse essere affrontato in altra sede, con una più ampia riflessione parlamentare, in quanto occorrerebbe ripensare anche il ruolo della Commissione parlamentare di vigilanza.

Il PRESIDENTE ricorda che sull'emendamento 2.85 vi è una parziale contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Avendo il proponente CERVELLINI (*Misto-SEL*) insistito per la votazione del testo integrale, la proposta 2.85 viene pertanto messa ai voti e respinta.

Con successive, separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 2.86 e 2.87.

Il senatore AIROLA (*M5S*) interviene a sostegno dell'emendamento 2.88 che sostituisce le modalità di voto dei componenti del Consiglio di amministrazione eletti dalle Camere. In risposta al senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) chiarisce che la previsione della maggioranza dei due terzi

dei voti parlamentari mira a garantire il concorso di tutte le forze politiche alla nomina del Consiglio di amministrazione, che altrimenti rimarrebbe appannaggio della maggioranza parlamentare del momento.

Il sottosegretario GIACOMELLI, pur comprendendo le finalità dell'emendamento, ritiene preferibile la formulazione del testo, con il voto limitato a uno, che unito alla previsione del voto segreto garantisce maggiore autonomia di scelta ai singoli parlamentari e favorisce anche la ricerca di un consenso trasversale tra le forze politiche.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) interviene anch'egli a sostegno dell'emendamento 2.88.

Il relatore RANUCCI (*PD*) fa presente che alcuni emendamenti prevedono espressamente che la scelta dei componenti del Consiglio di amministrazione avvenga tra soggetti preselezionati sulla base dei loro *curricula*. In tal modo si garantirà comunque la presenza di candidati competenti, aldilà della volontà delle forze politiche.

Dopo interventi dei senatori MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) e AIROLA (*M5S*), fornisce chiarimenti sulla finalità dell'emendamento 2.92.

Con successive, distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 2.88, 2.89, 2.90, 2.91 ed è infine approvato l'emendamento 2.92.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento delle proposte gli emendamenti 2.93 (testo 2), 2.94, 2.95, 2.96, 2.98, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.113, 2.1113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.106 (testo 3), 2.123, 2.124, 2.125, 2.126 e 2.127, in attesa del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) chiede al relatore quale sia il suo parere sulla proposta 2.109, su cui il rappresentante del Governo ha espresso una posizione favorevole.

Il relatore RANUCCI (*PD*) ricorda di aver formulato inizialmente un parere contrario ma, alla luce dell'indicazione fornita dal sottosegretario Giacomelli, dichiara di rivedere il proprio parere in senso favorevole.

L'emendamento 2.128, posto ai voti, è approvato. Conseguentemente, sono preclusi gli emendamenti 2.129 e 2.130.

Dopo che, su proposta del PRESIDENTE è accantonato l'emendamento 2.131, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 2.132, 2.133, 2.134 e 2.135.

Le proposte 2.136 e 2.137 sono dichiarate decadute per assenza dei proponenti.

Dopo che il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ha dichiarato di ritirare l'emendamento 2.138, in esito a distinti scrutini sono respinti gli emendamenti 2.139 e 2.140.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 2.141, che riduce da 10 a 7 milioni di euro il limite entro il quale l'amministratore delegato può decidere autonomamente gli investimenti, allo scopo di rafforzare il controllo del Consiglio di amministrazione.

Il sottosegretario GIACOMELLI osserva che le decisioni di spesa dell'amministratore delegato, anche quando sono fatte in autonomia, devono però sempre rispettare i piani industriali approvati dal Consiglio di amministrazione.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.141, 2.142 e 2.143.

Il senatore AIROLA (*M5S*) sostiene l'emendamento 2.145, che riporta le nomine dei dirigenti Rai in capo al Consiglio di amministrazione.

Dopo interventi del sottosegretario GIACOMELLI e del relatore RANUCCI (*PD*) che ribadiscono il parere contrario, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.145 e 2.146.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'esigenza di attendere i prescritti pareri delle Commissioni consultive, dispone l'accantonamento delle seguenti proposte: 2.147 (testo 2) e relativi subemendamenti, 2.148, 2.149, 2.150, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.155, 2.156, 2.158, 2.159, 2.160, 2.161, 2.162, 2.163, 2.164, 2.165, 2.166, 2.167, 2.168, 2.169, 2.170 (testo 2) e relativi subemendamenti, 2.171, 2.172 (testo 2) e relativi subemendamenti, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189 (testo 2), 2.190, 2.191, 2.181 (testo 3), 2.192, 2.193, 2.194 e 2.195.

Con successive, separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 2.196 e 2.197, e approvato l'emendamento 2.198.

Conseguentemente, risultano precluse le proposte 2.199, 2.200, 2.201, 2.202 e 2.203.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento dei seguenti emendamenti: 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209 e 2.210.



Si procede quindi alla votazione degli identici emendamenti 2.211 e 2.212 che sono respinti.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 2.213 per assenza dei proponenti, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.214, 2.215, 2.216, 2.217 e 2.218.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira la proposta 2.219.

Con successive, distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 2.220 e 2.221, e respinti gli emendamenti 2.222, 2.223 e 2.0.1.

Si passa quindi alle votazioni riferite all'articolo 3.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.1.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritira poi la proposta 3.3.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 3.4 disciplina i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nella Rai, su cui interviene anche l'articolo 3, comma 2, capoverso «Art. 49-*quater*» del disegno di legge n. 1880, con una formulazione che sembra però incompatibile con quella dell'emendamento.

Il senatore FILIPPI (*PD*), concordando con l'osservazione del Presidente, riformula la proposta 3.4 in un nuovo testo (pubblicato in allegato) prevedendo la conseguente soppressione del citato capoverso «Art. 49-*quater*» del disegno di legge.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.4 (testo 2), posto ai voti, è infine approvato.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 3.7.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento degli emendamenti 3.8 e 3.10 (testo 2) e relativi subemendamenti.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritira l'emendamento 3.14.

Il PRESIDENTE avverte che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 3.4 (testo 2) e della soppressione dell'articolo 3, comma 2, capoverso «Art. 49-*quater*» del testo, risultano preclusi gli emendamenti 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20.

L'emendamento 3.21 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con separate votazioni, sono infine respinti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Il PRESIDENTE propone di convocare una nuova seduta della Commissione per domani, alle ore 8,30, per proseguire la votazione degli emendamenti. Propone inoltre, in relazione all'andamento dei lavori, di proseguire ulteriormente la votazione anche nella seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14, dopo le comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CARDINALI (PD) illustra il disegno di legge in titolo. Ricorda preliminarmente che la legge n. 234 del 2012, nel riformare le procedure e le modalità per il recepimento della normativa europea nell'ordinamento italiano, ha sostituito lo strumento annuale della legge comunitaria con un duplice strumento legislativo: da un lato, la legge di delegazione europea, il cui oggetto è il conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; dall'altro, la legge europea, volta a prevedere norme di diretta attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Con riferimento all'anno 2014, il Senato ha già esaminato il disegno di legge di delegazione europea (A.S. 1758), che attualmente è in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, contiene invece le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Si tratta di norme, diverse dalle deleghe, necessarie ad adempiere ad obblighi europei, finalizzate a porre rimedio a casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, laddove si è riconosciuta la fondatezza delle censure mosse dalla Commissione europea. Le disposizioni, quindi, intervengono su norme vigenti nell'ordinamento nazionale per risolvere casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot o per superare procedure di infrazione in corso.

Il disegno di legge, come modificato ed integrato dalla Camera dei deputati, si suddivide in 30 articoli, raggruppati in 12 Capi, e contiene di-

verse disposizioni che riguardano materie di competenza della 8<sup>a</sup> Commissione.

Procedendo in ordine di testo, nell'ambito del Capo I, relativo a disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, la relatrice segnala l'articolo 1, con il quale vengono abrogati alcuni decreti ministeriali – emanati tra il 1978 e il 1985 – relativi alla commercializzazione nel territorio nazionale di ricevitori televisivi, al fine di chiudere una procedura EU Pilot, nell'ambito della quale la Commissione europea ha rilevato come alcune norme ponessero ostacoli alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Nella Relazione che ha accompagnato la presentazione del provvedimento in Parlamento, si chiarisce che l'abrogazione della normativa secondaria del settore relativo alla radiodiffusione in tecnica analogica, oltre a rispondere alle contestazioni avanzate in sede europea, intende far fronte alle mutate esigenze del mercato, considerato il definitivo passaggio alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale e il congruo intervallo di tempo intercorso affinché il mercato si potesse adeguare alla non obbligatorietà di apparecchiature elettroniche aventi in dotazione un sintonizzatore analogico.

All'interno del Capo II, dedicato alle disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, l'articolo 3 modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi.

In particolare, la modifica è volta semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a bordo delle navi: si stabilisce che solo gli apparati di radiocomunicazione, di natura obbligatoria e facoltativa, strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare debbano essere elencati nella licenza di esercizio. Si prevede inoltre che l'offerta di un servizio di comunicazione elettronica al pubblico per mezzo di apparati facoltativi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica sia soggetta solo al conseguimento di un'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica.

Per determinate classi di navi, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, dei soli apparati di radiocomunicazione per la salvaguardia della vita umana in mare è subordinato al rilascio, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un'apposita autorizzazione generale, sulla base del possesso di determinati requisiti.

Si sofferma poi sull'articolo 4 che contiene disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza ed è finalizzato, mediante l'introduzione di un nuovo articolo 24-bis al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a rispondere ai rilievi formulati a livello europeo consentendo l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radio analogiche in onde medie – oggi attribuite alla RAI in qualità di concessionario del servizio pubblico – anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dei criteri e delle modalità di assegnazione.

L'articolo 5 è finalizzato alla chiusura di una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, disciplinati dall'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, la disciplina dei diritti amministrativi richiesti dal Ministero dello sviluppo economico alle imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e per l'offerta del servizio telefonico viene distinta da quella dei contributi dovuti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la copertura delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie. Oltre ad introdurre, sia per il Ministero che per l'Autorità, l'obbligo di presentare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi, si interviene sulla determinazione dei diritti amministrativi stessi, stabilendo che quelli di competenza dell'Autorità vengano definiti in proporzione al totale dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale ovvero della concessione di diritti d'uso. I diritti amministrativi di competenza del Ministero vengono rideterminati, incrementando il numero delle soglie di popolazione destinataria dell'offerta e rimodulando le somme corrispondenti. Vengono infine disciplinati i diritti amministrativi per le imprese titolari di autorizzazione generale per attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio.

L'articolo 6 integra l'articolo 38 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici per rispondere ai rilievi avanzati in sede europea in relazione al corretto recepimento della direttiva 2010/13/CE, con specifico riferimento all'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di origine europea. Tale esclusione viene ora limitata al caso in cui i *trailers* abbiano autonoma collocazione nella programmazione e non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria.

Sempre all'interno del Capo II, segnala, infine, l'articolo 8, con il quale viene modificata la disciplina transitoria applicabile agli affidamenti diretti di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 34, comma 22, del decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, si dispone che gli affidamenti assentiti prima del 31 dicembre 2004 (e non più al 1° ottobre 2003 come previsto dalla legislazione vigente) a società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati o a società da queste controllate terminino alla naturale scadenza del contratto o, nel caso in cui nel contratto non sia prevista alcuna scadenza, entro il 31 dicembre 2020. A integrazione della normativa attuale, si prevede poi che gli affidamenti assentiti a società poste, dopo il 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate in borsa a seguito di operazioni societarie in assenza di procedure conformi alle norme dell'Unione europea sui medesimi affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriore.

Il Capo IV, che riguarda disposizioni in materia di trasporti, contiene il solo articolo 11, finalizzato a sanare una procedura di infrazione e un caso di precontenzioso in relazione al recepimento della normativa europea sulla patente di guida.

In particolare, l'articolo interviene sul decreto legislativo n. 5 del 2011 per modificare i requisiti di campo visivo minimo richiesti per il rilascio della patente, che vengono innalzati, nonché alcuni dei requisiti richiesti agli esaminatori per il conseguimento delle varie categorie di patenti.

Sono poi modificati l'articolo 115 del Codice della strada, al fine di eliminare il divieto per i sedicenni che conducano veicoli appartenenti alle categorie AM, A1 e B1 di trasportare un passeggero, nonché l'articolo 116, per consentire alle persone con disabilità che conseguano una patente di guida «speciale» la conduzione di veicoli trainanti un rimorchio di qualsiasi tipo, senza la limitazione attualmente vigente che tale rimorchio abbia massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.

Oltre alla correzione di una formulazione erronea contenuta all'articolo 118-*bis* del Codice in relazione al criterio della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali, è, infine, modificato l'articolo 170 per consentire al conducente che abbia età superiore a 16 anni, anziché a 18 anni come attualmente previsto, di trasportare altre persone sui ciclomotori, a condizione che il veicolo sia omologato anche per il trasporto del passeggero.

Segnala, infine, all'interno del Capo VI, contenente disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale, l'articolo 17 che, ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/13/UE sul lavoro marittimo, interviene sul decreto legislativo n. 108 del 2005 modificando la nozione di armatore e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di comprometterne la salute o la sicurezza.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FILIPPI (*PD*) esprime perplessità sull'articolo, per la parte che introduce la possibilità per i conducenti sedicenni di portare passeggeri sui ciclomotori omologati, ricordando che il divieto attualmente vigente in Italia era stato introdotto proprio in conformità alla legislazione comunitaria. Tale modifica, inoltre, potrebbe aumentare i rischi per la sicurezza nella guida di tali veicoli.

Il senatore RANUCCI (*PD*) concorda con le osservazioni del senatore Filippi. In relazione all'articolo 3 sugli apparati di comunicazione a bordo delle imbarcazioni, osserva l'esigenza di distinguere tra natanti da diporto e natanti commerciali, che hanno esigenze molto diverse anche in rapporto alle attrezzature da installare.

Il senatore BORIOLI (*PD*) si unisce alle perplessità espresse dai colleghi circa l'autorizzazione al trasporto di passeggeri per i ciclomotori gui-

dati da ragazzi di 16 anni: trattandosi anche di soggetti minorenni, occorre fare una seria riflessione sui rischi per la sicurezza.

Il senatore SONEGO (*PD*) concorda.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede chiarimenti sulla portata dell'articolo 8, in particolare per quanto riguarda gli effetti nella revoca degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali entro la scadenza del 31 dicembre 2018.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una seduta per domani, mercoledì 8 luglio 2015, alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1880

### Art. 2.

#### 2.147 testo 2/1

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO

*All'emendamento 2.147 (testo 2), capoverso «9-bis» sostituire le parole da: «All'interno del consiglio» fino a: «Il comitato», con le seguenti: «Il consiglio di amministrazione, coerentemente con le linee-guida adottate d'intesa dall'Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico e con le disposizioni del contratto di servizio.».*

---

#### 2.147 testo 2/2

GASPARRI

*All'emendamento 2.147 (testo 2), capoverso «9-bis», secondo periodo, dopo le parole: «Il comitato», inserire le seguenti: «, d'intesa con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.».*

---

#### 2.170 testo 2/1

CIOFFI, SCIBONA

*All'emendamento 2.170 (testo 2), sostituire, le parole: «dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione» e le parole: «dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, canale e testata, il parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione», con le seguenti: «e propone all'approvazione del consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti di primo e secondo livello, nonché dei direttori di rete, canale e testata. Ai fini della proposta di nomina dei dirigenti, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero*

e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta».

---

**2.170 testo 2/2**

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO

*All'emendamento 2.170 (testo 2), sostituire le parole: «dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, canale e testata, il parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione» con le seguenti: «, su proposta del Consiglio di amministrazione, i dirigenti di primo livello, nonché i direttori di rete, canale e testata,».*

---

**2.170 testo 2/3**

GASPARRI

*All'emendamento 2.170 (testo 2), sostituire le parole: «il parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione» con le seguenti: «il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione se espresso a maggioranza dei due terzi».*

**2.170 testo 2/4**

GASPARRI

*All'emendamento 2.170 (testo 2), dopo la parola: «obbligatorio» inserire le seguenti: «e vincolante».*

---

**2.170 testo 2/5**

GASPARRI

*All'emendamento 2.170 (testo 2), dopo le parole: «Consiglio di Amministrazione» aggiungere le seguenti: «Se il parere è espresso con la maggioranza dei due terzi, lo stesso è vincolante».*

---



**2.170 testo 2/6**

GASPARRI

*All'emendamento 2.170 (testo 2), dopo le parole: «Consiglio di Amministrazione» aggiungere le seguenti: «In caso di raggiungimento del quorum dei due terzi, il parere è vincolante».*

---

**2.172 testo 2/1**

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO

*All'emendamento 2.172 (testo 2), sostituire le parole: «variazioni rilevanti» con le seguenti: «possibili variazioni».*

---

**2.172 testo 2/3**

CIOFFI, SCIBONA

*All'emendamento 2.172 (testo 2), sostituire le parole: «rilevanti degli stessi» con le seguenti: «degli stessi che comportino nuove o maggiori spese».*

---

**2.172 testo 2/2**

GASPARRI

*All'emendamento 2.172 (testo 2), sopprimere la parola: «rilevanti».*

---

**Art. 3.****3.4 (testo 2)**

VERDUCCI, FILIPPI, Stefano ESPOSITO, BORIOI, CANTINI, CARDINALI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: »2-bis. L'Amministratore delegato, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, nell'articolo 18, comma 2, del de-

creto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità».

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il capoverso: «Art. 49-quater».*

---

### **3.10 testo 2/1**

CIOFFI, SCIBONA

*All'emendamento 3.10 (testo 2), lettera a), sopprimere le seguenti: «l'acquisto,».*

---

### **3.10 testo 2/2**

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO

*All'emendamento 3.10 (testo 2), lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, ivi compresi tutti i servizi e le prestazioni preparatorie e accessorie».*

---

### **3.10 testo 2/3**

PAGNONCELLI

*All'emendamento 3.10 (testo 2), dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis). Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*"1-bis. I contratti di cui al comma 1 di importante rilevanza economica, sono sottoposti al vaglio del »Comitato Etico« della RAI-Radio-televisione italiana Spa, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti dell'azienda"».*

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 7 luglio 2015

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 180**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10*

*AUDIZIONE INFORMALE SULLA GESTIONE DEL SISTEMA DELLE ANAGRAFI ANIMALI*

### **Plenaria**

**129<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1728) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La presidente PIGNEDOLI informa che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti da lei sottoscritti in qualità di relatrice (pubblicati in allegato).

Il senatore GAETTI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.2. Riformula in un testo 2 gli emendamenti 10.2 e 10.3 (pubblicati in allegato).

Sono dati quindi per illustrati i nuovi emendamenti della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FASIOLO (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, il quale reca una serie di misure nel settore del lavoro e in particolare interventi urgenti in tema di pensioni, ammortizzatori sociali e trattamento di fine rapporto.

Per quanto di competenza, segnala l'articolo 3, che riguarda il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca. Esso dispone l'incremento da 30 a 35 milioni di euro, per il 2015, del limite massimo della quota destinata al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, nell'ambito delle risorse relative agli ammortizzatori sociali in deroga, come rideterminate al precedente articolo 2. Ricorda che detto articolo dispone un incremento pari a 1.020 milioni di euro, per il 2015, del Fondo sociale per occupazione e formazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente. Tale importo si somma allo stanziamento già previsto per tale finalità per il 2015, pari a 700 milioni (già impiegato per coprire trattamenti in deroga aventi decorrenza nel 2014).

Propone, pertanto, l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il senatore GAETTI (*M5S*) interviene per sollecitare l'inserimento nella proposta di parere che la relatrice si è riservata di presentare di alcune osservazioni che ritiene di estremo rilievo.

In particolare, all'articolo 8, segnala incidentalmente in senso critico che l'incremento del Fondo per la liquidità dei crediti degli enti locali viene finanziato a carico del Servizio sanitario nazionale, mentre il comma 13 contiene la condivisibile anticipazione del termine per la verifica del gettito IMU dei terreni montani.

Con riferimento all'articolo 12 sulle zone franche urbane nei territori alluvionati, auspica che i fondi ivi stanziati siano effettivamente resi disponibili in tempi brevi e, relativamente all'articolo 13 sulla ricostruzione nei terreni colpiti da eventi sismici, segnala il pericolo che il contestuale riordino degli uffici pubblici in corso di esame parlamentare possa in qualche modo ritardare ovvero ostacolare le urgenti attività di ricostruzione per le imprese interessate, che necessitano di un'interlocuzione immediata e agevole con i soggetti istituzionali deputati.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) sollecita a sua volta che nel parere della relatrice possa essere valutata la tematica del riordino in corso delle funzioni della polizia provinciale, di cui all'articolo 5 del disegno di legge. Fa osservare che tale polizia svolge importanti compiti in materia di tutela agroambientale i quali, qualora fossero assegnati ai comuni, rischierebbero di tradursi in una dispersione di competenze, in particolare nella repressione delle condotte illecite.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni della senatrice Bertuzzi quanto alla delicatezza dei compiti svolti dalla polizia provinciale in materia di gestione del territorio e di repressione delle violazioni.

La presidente relatrice PIGNEDOLI (*PD*) prende atto dei rilievi svolti e si riserva di presentare una proposta di parere che muova in tale direzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

La presidente PIGNEDOLI avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 8 luglio alle ore 9, non avrà luogo. Resta fermo il calendario dei lavori già deliberato.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1728

### Art. 1.

#### 1.100

LA RELATRICE

*Al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare.».*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo articolo:*

*1) al comma 2, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

*2) al comma 3, alinea, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

*3) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

*4) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

*5) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

*6) al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

*7) al comma 4, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

*8) al comma 5, sostituire le parole: «conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «conoscenze sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

*9) al comma 5, sostituire le parole: «conservazione della biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «conservazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

10) *al comma 6, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

b) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

2) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

c) *all'articolo 4:*

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

2) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

d) *all'articolo 5:*

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

2) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

3) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

e) *all'articolo 6:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

f) *all'articolo 7:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

2) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

g) *all'articolo 8:*

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

2) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «per la biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

3) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

*h)* all'articolo 9, comma 1, capoverso lettera *b-bis*), *sostituire le parole*: «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

*i)* *all'articolo 10*:

1) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole*: «biodiversità di interesse agricolo» *inserire le seguenti*: «ed alimentare» *e sostituire le parole*: «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) *alla rubrica, sostituire le parole*: «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

*j)* all'articolo 11, comma 1, capoverso comma 6, *sostituire le parole*: «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

*k)* *all'articolo 12*:

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole*: «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole*: «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

3) *alla rubrica, sostituire le parole*: «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

*l)* all'articolo 13:

1) *al comma 1, sostituire le parole*: «la biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «la biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) *al comma 1, sostituire le parole*: «della biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

3) *al comma 2, sostituire le parole*: «comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

4) *al comma 2, sostituire le parole*: «della biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

5) *alla rubrica, sostituire le parole*: «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

*m)* all'articolo 14:

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole*: «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) *al comma 2, sostituire le parole*: «biodiversità agraria e alimentare» *con le seguenti*: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»



3) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

n) all'articolo 16:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

2) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

3) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

o) *al titolo, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

---

## 1.200

### LA RELATRICE

*Al comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 5, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

b) all'articolo 2:

1) *al comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

2) *al comma 2, alinea, dopo le parole: risorse genetiche aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

3) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

4) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

c) all'articolo 3:

1) *al comma 2, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

2) *al comma 3, dopo le parole: «una risorsa genetica» inserire le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

3) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

4) *al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

d) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

3) al comma 2, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

f) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

2) al comma 2, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

g) all'articolo 8,

1) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

2) al comma 3, lettera f), dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

h) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

i) all'articolo 13, comma 3, lettera a), dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

j) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

---

## Art. 2.

### 2.100

LA RELATRICE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito dell'azienda agricola e in situ» con le seguenti: «nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ».*

*Conseguentemente:*

a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito dell'azienda agricola e in situ» con le seguenti: «nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ»;

b) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «*in situ* e nell'ambito di aziende agricole» con le seguenti: «*in situ* ovvero nell'ambito di aziende agricole»;

---

## Art. 8.

### 8.100/1

DONNO, GAETTI, FATTORI

*All'emendamento 8.100, sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e da un rappresentante di enti pubblici di ricerca competenti in materia designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali."».*

---

### 8.100/2

GAETTI, DONNO

*All'emendamento 8.100, sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «sostituire le parole: "degli agricoltori custodi", con le seguenti: "eletto dagli agricoltori custodi, tra gli agricoltori custodi stessi."».*

---

### 8.100

LA RELATRICE

*Al comma 2, dopo le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante del Ministero della salute».*

---

**Art. 10.****10.100/1**

FATTORI, GAETTI, DONNO

*All'emendamento 10.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«; dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Ai fini della corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, il Fondo per la tutela dall'inquinamento da OGM, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 4 decreto-legge 24 Giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."; al comma 2, sostituire le parole: "di cui al comma 1", con le seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis" nonchè sostituire le parole: "500.000 euro" con le seguenti: "1 milione di euro"; al comma 3, sostituire le parole: "del Fondo", con le seguenti: "dei Fondi"; conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Fondi di tutela"».

---

**10.100/2**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*All'emendamento 10.100, sostituire le parole da: «primo periodo» fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione nonchè per l'istituzione di protocolli di lotta integrata alle infezioni da batterio patogeno da quarantena o alle pandemie fitosanitarie, che prendano in considerazione i diversi risultati scientifici ad oggi a disposizione sui diversi fenomeni, ciascuno con i propri vantaggi e limiti, in funzione del contesto applicativo."».*

*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 10, sostituire le parole: "500.000 euro" con le seguenti: "1 milione di euro".*

---

**10.100/5**

GAETTI, DONNO

*All'emendamento 10.100, sostituire le parole da: «primo periodo» fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «secondo periodo, sostituire le parole: "agli enti pubblici", con le seguenti: "ai soggetti"».*

---

**10.100/3**

RUTA

*All'emendamento 10.100, sostituire le parole: «della presente legge, nonché» con le seguenti: «della presente legge e per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché».*

---

**10.100/4**

CANDIANI

*All'emendamento 10.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per evitare eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e».*

---

**10.100**

LA RELATRICE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della presente legge. L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e» con le seguenti: «della presente legge, nonché».*

---

**10.2 (testo 2)**

DONNO, GAETTI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione nonché per l'istituzione di protocolli di lotta integrata alle infezioni da batterio patogeno da quarantena o alle pandemie fitosanitarie, che prendano in considerazione i diversi risultati scientifici ad oggi a disposizione sui diversi fenomeni, ciascuno con i propri vantaggi e limiti, in funzione del contesto applicativo.».*

*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 10, sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «1 milione di euro».*

---

**10.2**

DONNO, GAETTI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione nonché per l'istituzione di protocolli di lotta integrata alle infezioni da batterio patogeno da quarantena o alle pandemie fitosanitarie, che prendano in considerazione i diversi risultati scientifici ad oggi a disposizione sui diversi fenomeni, ciascuno con i propri vantaggi e limiti, in funzione del contesto applicativo.».*

---

**10.3 (testo 2)**

FATTORI, GAETTI

*All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da or-*

ganismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, il Fondo per la tutela dall'inquinamento da OGM, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 4 decreto-legge 24 Giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» nonchè sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «1 milione di euro»;

d) al comma 3, sostituire le parole: «del Fondo», con le seguenti: «dei Fondi».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Fondi di tutela».*

---

### 10.3

FATTORI, GAETTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli. che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la tutela dall'inquinamento da OGM, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

c) al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

d) al comma 3, sostituire le parole: «del Fondo», con le seguenti: «dei Fondi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondi di tutela».

---

## Art. 14.

### 14.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: "22 maggio" con le parole: "20 maggio".

---

## Art. 16.

### 16.100/1

DONNO, GAETTI, FATTORI

All'emendamento 16.100, sostituire le parole da: «il seguente», fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «i seguenti:

"2. Il Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi di cui al comma 1 e provvede alla diffusione dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sperimentazione in materia di biodiversità agraria e alimentare, anche al fine di informare ed aggiornare gli agricoltori custodi e le aziende agricole interessate.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da istituti scolastici, enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.».

---



**16.100/2**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*All'emendamento 16.100, sostituire le parole da: «il seguente», fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «i seguenti:*

"2. Il Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi di cui al comma 1 e provvede alla diffusione dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sperimentazione in materia di biodiversità agraria e alimentare, anche al fine di informare ed aggiornare gli agricoltori custodi e le aziende agricole interessate.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.».

---

**16.100/3**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*All'emendamento 16.100, sostituire le parole da: «il seguente», fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «i seguenti:*

"2. Il Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi di cui al comma 1 e provvede alla diffusione dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sperimentazione in materia di biodiversità agraria e alimentare, anche al fine di informare ed aggiornare gli agricoltori custodi e le aziende agricole interessate.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.».

---

**16.100/4**

GAETTI, DONNO

*All'emendamento 16.100, sostituire il capoverso "2", con il seguente:*

«2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.».

---

**16.100/5**

DONNO

*All'emendamento 16.100, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «con proprio decreto», con le seguenti: «con decreto emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,»;

b) dopo le parole: «per il finanziamento di», inserire le seguenti: «istituti pubblici di istruzione secondaria che sviluppino nell'ambito del corso di studi.».

---

**16.100/6**

CANDIANI

*All'emendamento 16.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «individuati mediante procedure ad evidenza pubblica.».*

---

**16.100/7**

RUTA

*All'emendamento 16.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.».*

---

**16.100**

LA RELATRICE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare.»

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 7 luglio 2015

**Plenaria****166<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**SPILABOTTE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

**SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI**

La presidente SPILABOTTE comunica che nel corso delle audizioni sugli Atti del Governo nn. 176, 177, 178 e 179, svoltesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

La relatrice D'ADDA (*PD*) introduce l'esame del provvedimento, che reca molteplici norme in materia di trattamenti pensionistici e di ammortizzatori sociali, nonché una modifica specifica della disciplina riguardante la possibilità di liquidazione nella retribuzione mensile delle quote del trattamento di fine rapporto. In particolare, sottolinea che l'articolo 1 de-

termina la misura della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 (con effetti anche sugli anni successivi). L'intervento si pone in esplicita connessione con la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, la quale ha dichiarato l'illegittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il suddetto minimo. In base alla norma oggetto della sentenza di illegittimità, non si è, dunque, dato luogo ad alcuna liquidazione per i trattamenti pensionistici summenzionati delle quote di incremento che sarebbero spettate, a titolo di perequazione automatica, con riferimento al 2012 ed al 2013. Dalla citata sentenza n. 70 deriverebbe l'applicazione della disciplina a regime in materia di perequazione, posta dall'articolo 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che prevede l'applicazione della perequazione nella misura del 100 per cento per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il minimo INPS, del 90 per cento per la fascia compresa tra 3 e 5 volte il predetto minimo e nella misura del 75 per cento per la fascia superiore a 5 volte il medesimo minimo. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame riconosce solo una parte della perequazione che deriverebbe dall'applicazione della normativa generale. In particolare, con riferimento al 2012 ed al 2013, si attribuiscono quote di perequazione variabili nel corso degli anni; resta ferma la perequazione al 100 per cento per i trattamenti di importo complessivo inferiore o pari a 3 volte il minimo. Nei casi di importo superiore ad uno dei limiti, ma inferiore al medesimo limite incrementato della quota di perequazione automatica spettante sulla base delle percentuali summenzionate, l'aumento a titolo di perequazione è in ogni caso riconosciuto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Eccettuata tale ipotesi, non viene riconosciuta alcuna perequazione per i trattamenti di importo complessivo superiore a 6 volte il minimo. Le norme in esame, nelle more della conversione del decreto, sono state oggetto della circolare INPS n. 125 del 2015, secondo cui la base di calcolo su cui applicare il coefficiente di perequazione relativo al 2014 include gli importi della perequazione relativa agli anni 2012 e 2013 secondo le misure ridotte (8, 4 o 2 punti percentuali) previste negli anni 2014 e 2015. In merito, il capoverso 25-ter, aggiunto nel corso dell'esame della Camera dei deputati alla fine del comma 1, appare inteso a far salvo che, a decorrere dal 2016, nella base di calcolo siano computati gli importi attribuiti a titolo di perequazione per gli anni 2012 e 2013 secondo le misure percentuali più elevate (20, 10 o 5 punti percentuali) applicate a decorrere dal 2016.

Il successivo comma 2, nel testo riformulato dalla Camera, dispone che le percentuali di perequazione siano individuate includendo nell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. Resta fermo che tali assegni vengono considerati ai soli fini del computo dell'importo complessivo, ma non ai fini dell'applicazione della disciplina statale della perequazione ai vitalizi medesimi. Il comma 3 prevede che le somme arretrate siano corri-

sposte con effetto dal 1° agosto 2015. Resta ferma l'abrogazione di una disciplina transitoria sulla perequazione automatica per gli anni 2012 e 2013, già abrogata dalla normativa dichiarata illegittima dalla citata sentenza della Corte costituzionale.

Il successivo articolo 2 dispone un incremento pari a 1.020 milioni di euro, per il 2015, del Fondo sociale per occupazione e formazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente; all'onere finanziario derivante da tale incremento si fa fronte riducendo il Fondo istituito precipuamente per l'esercizio delle deleghe in materia di lavoro di cui alla legge n. 183 del 2014.

L'articolo 3 incrementa da 30 a 35 milioni di euro, per il 2015, il limite massimo della quota destinata al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, nell'ambito delle risorse relative agli ammortizzatori sociali in deroga.

Il comma 1 dell'articolo 4 estende al 2015 la possibilità per le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà di tipo difensivo di stipulare tali contratti, con il riconoscimento di determinate agevolazioni. Per questa possibilità, la proroga per l'anno 2015 è disposta nel limite di spesa di 140 milioni di euro; il testo originario del decreto, così modificato dalla Camera, poneva un limite di 70 milioni.

Il successivo comma 1-*bis* - aggiunto dalla Camera - dispone, per il 2015, un incremento delle risorse relative all'elevazione transitoria della misura del trattamento di integrazione salariale relativo all'ambito ordinario dei contratti di solidarietà difensivi. La disposizione specifica che tali risorse sono destinate esclusivamente a contratti di solidarietà (difensivi) ed istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di delega sul riordino degli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, attualmente all'esame delle Commissioni Lavoro delle due Camere (Atto del Governo n. 179), che riconduce i contratti di solidarietà difensivi nell'ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale.

I commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 5 recano una modifica della normativa pensionistica sul sistema di calcolo contributivo. La modifica concerne sia le quote di trattamento pensionistico determinate in base al suddetto sistema sia le pensioni liquidate interamente secondo il medesimo. La novella di cui al comma 1 dispone che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo individuale non sia in ogni caso inferiore ad un punto percentuale. L'applicazione di tale valore minimo dà luogo alla conferma dell'importo precedente del montante, senza alcuna riduzione. Sempre in base alla novella, qualora, in base al meccanismo di calcolo proprio del coefficiente, il valore risulti inferiore ad un punto percentuale, la differenza rispetto al nuovo valore minimo si recupera in sede di determinazione dei coefficienti degli anni successivi. Il comma 1-*bis* - inserito dalla Camera - prevede che il criterio del recupero negli anni successivi non operi in sede di prima applicazione. In proposito, la relatrice ricorda che, nel sistema pensionistico in oggetto, il montante contributivo indivi-

duale viene rivalutato in base ad un tasso annuo di capitalizzazione, costituito dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Per la rivalutazione relativa al 2014, il computo in base alla variazione media del PIL nominale del quinquennio 2009-2013 avrebbe determinato una riduzione del montante. Il comma 2 – modificato dalla Camera in relazione agli effetti derivanti dall'inserimento del comma 1-*bis* – provvede alla quantificazione ed alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi precedenti; ad essi si fa fronte – oltre che mediante le entrate derivanti dal maggior importo dei trattamenti pensionistici – disponendo una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia del fondo speciale di parte corrente.

L'articolo 5-*bis* – inserito dalla Camera – reca una norma di interpretazione autentica della disposizione sui trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto, stabilita dall'articolo 1, comma 112, della legge n. 190 del 2014. Tale disposizione ha escluso, con riferimento ai lavoratori attualmente in servizio, l'applicazione, ai fini pensionistici, dei provvedimenti dell'INAIL di annullamento delle certificazioni precedentemente rilasciate, relative all'esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. L'esclusione degli effetti dell'annullamento non concerne il caso di dolo dell'interessato, accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. L'articolo 5-*bis* chiarisce che per lavoratori attualmente in servizio si intendono quelli che al 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della citata legge n. 190), non fossero beneficiari di trattamenti pensionistici.

Il comma 1 dell'articolo 6 introduce un termine temporale unico per il pagamento da parte dell'INPS dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni in favore degli invalidi civili a carico del medesimo Istituto e delle rendite vitalizie a carico dell'INAIL. Si dispone che a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2016, tali trattamenti siano erogati il primo giorno di ciascun mese (o, se festivo o non bancabile, il giorno successivo), ad eccezione del mese di gennaio 2016, per il quale il pagamento viene stabilito per il secondo giorno bancabile; a decorrere dal 2017, i pagamenti saranno effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Quest'ultimo termine è stabilito – secondo la relazione illustrativa e quella tecnica – in relazione all'evoluzione dei sistemi di pagamento in euro; per i beneficiari di più di uno dei trattamenti, il pagamento avviene con un unico mandato di pagamento.

L'articolo 7 modifica un profilo della disciplina, posta dall'articolo 1, commi da 26 a 34, della legge n. 190 del 2014, relativa alla possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di liquidazione nella retribuzione mensile, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, delle quote del trattamento di TFR maturate nel medesimo periodo. Finora i datori di lavoro di aziende con un numero di addetti inferiore a 50 che non intendevano erogare immediatamente con proprie risorse le quote di TFR oggetto dell'opzione, potevano accedere ad un fi-

nanziamento, assistito dalla garanzia prestata sia dall'apposito Fondo di garanzia, istituito presso l'INPS, sia, in ultima istanza, dallo Stato, nonché da un privilegio speciale su beni mobili, destinati all'esercizio dell'impresa e non iscritti nei pubblici registri. La novella di cui all'articolo 7 sostituisce la garanzia del privilegio speciale con il privilegio generale sui beni mobili e specifica che il finanziamento in oggetto e le formalità ad esso connesse, nell'intero svolgimento del rapporto, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo nonché da ogni altro diritto o imposta.

La presidente SPILABOTTE ringrazia la relatrice per l'ampia disamina del provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato per mercoledì 8 luglio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 61**

*Presidenza della Vice Presidente  
SPILABOTTE*

*indi del Presidente  
SACCONI*

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,30*

*AUDIZIONI INFORMALI SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 176 (SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE CITTADINI E IMPRESE SU RAPPORTO DI LAVORO), N. 177 (SERVIZI PER IL LAVORO), N. 178 (SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO) E N. 179 (AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO)*



**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 7 luglio 2015

**Plenaria****252<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Accedendo ad una proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

**(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 giugno.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (PD), ringraziata la relatrice per l'illustrazione chiara e puntuale del testo, osserva che nell'articolo 16, concernente la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili, si dovrebbe precisare che l'esenzione di tale settore da alcune misure specifiche riguarda solo i lavori finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione di infrastrutture che non esponano i lavoratori a determinate tipologie di rischi.

Quanto all'articolo 17, volto a completare il recepimento della direttiva 2009/13/CE, rileva che nell'ambito del comma 2, che definisce le mo-

dalità per l'individuazione delle attività lavorative per le quali venga vietato il ricorso a lavoratori minorenni, sarebbe opportuno introdurre termini stringenti per la conclusione della relativa procedura.

Esprime, quindi, particolare soddisfazione per le disposizioni relative alla situazione degli organismi geneticamente modificati (articolo 20), al divieto di utilizzo di reti per la cattura di uccelli a fini di richiamo (articolo 21), al divieto di commercializzazione di specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/UE (articolo 22).

La presidente DE BIASI (PD) segnala la situazione di incertezza applicativa, ed il conseguente contenzioso giudiziario, ingenerata dalla inesatta trasposizione della direttiva 2013/59/EURATOM, che detta le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Fa rilevare che mentre il testo in lingua originale della citata direttiva consente il riconoscimento della professionalità dei tecnici sanitari di radiologia medica – permettendo loro di effettuare direttamente, anche in assenza di medico radiologo, radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto – nelle disposizioni attuative tale abilitazione non è contemplata: ciò ha determinato l'avvio di procedimenti giudiziari per esercizio abusivo della professione a carico di alcuni tecnici sanitari. Auspica pertanto che, nell'ambito del parere, si inserisca una osservazione in proposito, finalizzata ad una riconsiderazione, da parte del Governo, dell'attuazione *in parte qua* della direttiva 2013/59/EURATOM.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Accedendo ad una proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

*IN SEDE REFERENTE*

**(998) Paola TAVERNA ed altri. – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 dicembre.

Il relatore AIELLO (AP (NCD-UDC)) comunica che sta curando la predisposizione di un ulteriore emendamento relativo ai profili finanziari,

e di proposte di modifica consequenziali. Si riserva di presentare dette proposte emendative nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(86) Ignazio MARINO ed altri.** – *Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora*

**(1619) Daniela DONNO ed altri.** – *Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice per la replica.

La relatrice MATTESINI (*PD*), dopo aver riepilogato le informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria, che testimoniano l'importanza sociale delle problematiche trattate dai disegni di legge in esame, fornisce alcuni elementi di comparazione giuridica, utili a suo giudizio, tra l'altro, a inquadrare i costi impliciti nell'assenza di assistenza sanitaria ai senza fissa dimora. Fa presente che nel Regno Unito, che provvede all'assistenza sanitaria gratuita nei confronti della generalità della popolazione, le persone senza fissa dimora fanno largamente ricorso ai servizi sanitari di emergenza, in maniera più massiccia e frequente rispetto al resto della popolazione, con alti costi per il sistema sanitario e senza risultati significativi in termini di efficienza delle cure.

Soggiunge, quanto alle modalità per assicurare l'assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora, che in Francia i soggetti privi di domicilio fisso sono tenuti a eleggere residenza presso un centro comunale sociale o presso un'associazione riconosciuta.

Ciò posto, dichiara di ritenere fondata la preoccupazione manifestata nel corso della discussione generale, in merito al rischio che l'assenza di cure alle persone senza fissa dimora possa determinare il diffondersi di malattie infettive tra il resto della popolazione.

Quanto all'altra considerazione problematica svolta nel corso della discussione generale, relativa all'eventuale applicabilità delle norme in questione agli stranieri, fa presente che dagli approfondimenti effettuati appare chiaro che esse hanno come destinatari solo i cittadini italiani.

Per il prosieguo dell'esame, propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 86, anche in considerazione del fatto che esso è stato presentato prima dell'Atto Senato n. 1619, pur rinviando alla successiva fase emendativa lo scioglimento del nodo concernente l'obbligatorietà o

facoltatività dell'iscrizione negli appositi elenchi per l'ottenimento dell'assistenza sanitaria.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al testo base appena adottato, alle ore 12 del prossimo 23 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

La PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 153**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,55*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA SIMLII (SOCIETÀ ITALIANA  
DI MEDICINA DEL LAVORO ED IGIENE INDUSTRIALE)*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 7 luglio 2015

### **Sottocommissione per i pareri**

**46<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,55*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

*(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali: rinvio dell'espressione del parere.*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 108**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*dalle ore 15 alle ore 15,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ORDINE DEI GEOLOGI  
SULLE PROBLEMATICHE DELLE AUTORITÀ DI BACINO*

**Plenaria****157<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARINELLO**

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) fa presente che una possibile osservazione da proporre alla Commissione di merito riguarda, con riferimento all'articolo 21, l'indicazione della tipologia di impianti che può essere autorizzata per la cattura di uccelli a fini di richiamo.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) chiede di rinviare l'espressione del parere per svolgere un ulteriore approfondimento istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 7 luglio 2015

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 20,15.*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

Rosy BINDI, *presidente*, rende comunicazioni in merito a due lettere provenienti dall'on. Francesco D'Uva, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione, e dall'on. Dalila Nesci.

Interviene brevemente sui lavori della Commissione il senatore Franco MIRABELLI (*PD*).

**Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Giovanni Salvi**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Giovanni Salvi.

Giovanni SALVI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Angelo ATTAGUILE (*LNA*), Fabiana DADONE (*M5S*) nonché i senatori Francesco MOLINARI (*Misto*), Luigi GAETTI (*M5S*), Giuseppe LUMIA (*PD*).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica)*

Giovanni SALVI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania*, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 21,35.*



**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Martedì 7 luglio 2015

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Laura RAVETTO

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza. Audizione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano**  
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il presidente della Regione Puglia, Michele EMILIANO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, i deputati Antonio DISTASO (*FI-PdL*), Luca FRUSONE (*M5S*) e Giorgio BRANDOLIN (*PD*), la deputata Micaela CAMPANA (*PD*) e la senatrice Laura FASIOLO (*PD*).

Risponde il presidente Michele EMILIANO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Interviene il deputato Luca FRUSONE (*M5S*) per una precisazione, al quale risponde il presidente Michele EMILIANO.

Interviene Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, alla quale risponde il presidente Michele EMILIANO.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il presidente Emiliano, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 7 luglio 2015

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Alessandro BRATTI

*indi del Vice Presidente*  
Stefano VIGNAROLI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

#### **Audizione dell'amministratore delegato della Colori Freddi San Giorgio srl, Renzo Lui**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'amministratore delegato della Colori Freddi San Giorgio srl, Renzo Lui, accompagnato dall'avvocato Paolo Orecchia, consulente legale dell'azienda, e da Pierangelo Lanfredini, responsabile di produzione.

Renzo LUI, *amministratore delegato della Colori Freddi San Giorgio srl*, e Paolo ORECCHIA, *consulente legale della Colori Freddi San Giorgio srl*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), nonché i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Paolo ORECCHIA, *consulente legale della Colori Freddi San Giorgio srl*, e Pierangelo LANFREDINI, *responsabile di produzione della Colori Freddi San Giorgio srl*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 7 luglio 2015

**Plenaria**

*Presidenza della Vice Presidente  
Sandra ZAMPA*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile**

**Audizione della Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, Silvana Mordeglia e della Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino), Maria Giovanna Ruo**

(Svolgimento e conclusione)

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Silvana MORDEGLIA, *Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Maria Giovanna RUO, *Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino)*, svolge un intervento sulla materia oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono per formulare domande ed osservazioni Sandra ZAMPA, *presidente*, e la deputata Vanna IORI (*PD*) a più riprese ed il senatore Lorenzo BATTISTA (*PER LE AUTONOMIE (SVP-UV-PATT-UPT) – PSI – MAIE*).

Maria Giovanna RUO, *Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino)*, e Silvana MORDEGLIA, *Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare la Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, Silvana Mordegli e la Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino), Maria Giovanna Ruo, per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 7 luglio 2015

**Plenaria**

**130ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato e l'organizzazione dei lavori. Intervengono i senatori CASSON (*PD*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento**

Il relatore, onorevole TOFALO (*M5S*), illustra lo schema di regolamento all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Integrazione dell'ordine del giorno di domani**

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani, 8 luglio 2015, già convocata alle ore 10,30, è integrato con il seguito dell'esame dello schema di regolamento trattato nella seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Martedì 7 luglio 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Armando Spataro**

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Armando Spataro.

Armando SPATARO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, e i deputati Gero GRASSI (PD) e Paolo BOLOGNESI (PD).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il dottor Spataro e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie**  
**professionali, con particolare riguardo al sistema della**  
**tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Martedì 7 luglio 2015

**Plenaria**  
**21ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FABBRI**

*Intervengono il professor Vito Riggio, Presidente dell'Enac, la dottoressa Patrizia Terlizzi, Direttore Sistemi Aeroporti Lazio e l'ingegner Roberto Vergari, Direttore Centrale Infrastrutture Aeroporti.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione di rappresentanti dell'Enac in ordine ai profili di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro connessi al recente incendio sviluppatosi all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino**

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti dell'ENAC e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il professor RIGGIO interviene per svolgere le proprie considerazioni, in ordine ai profili di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro connessi al recente incendio sviluppatosi all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Prendono la parola per porre quesiti agli auditi la PRESIDENTE ed i senatori CONTI (*FI-PdL XVII*), PELINO (*FI-PdL XVII*) e AIELLO (*AP (NCD-UDC)*), ai quali rispondono il professor RIGGIO, la dottoressa TERLIZZI e l'ingegner VERGARI.

La PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

#### *COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, al dottor Massimo D'Angelo, al dottor Marco Sisti ed al dottor Gerardo Corea, è stato conferito l'incarico, a titolo gratuito, di consulente della Commissione infortuni, in base all'intesa raggiunta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 30 giugno 2015.

*La seduta termina alle ore 14,40.*



